SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 15:

Rettifiche

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 luglio 1994, n. 453.

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

AVVERTENZA

Il decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 54, è ripubblicato il testo del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 299):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (MARONI) il 21 maggio 1994.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 giugno 1994, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 giugno 1994.

Esaminato dalla 1ª commissione il 22 giugno 1994.

Relazione scritta annunciata il 30 giugno 1994 (atto n. 299/*A* - relatore sen. CORASANITI).

Esaminato in aula e approvato il 30 giugno 1994.

Camera dei deputati (atto n. 810):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 1994, con pareri delle commissioni III, V e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 luglio 1994.

Esaminato dalla I commissione il 7 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 13 luglio 1994.

94G0495

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 aprile 1994, n. 454.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. Mincomes n. 25261 del 14 marzo 1994);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di efficacia del regolamento

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento per «legge» si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi del Ministero del commercio con l'estero sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

3. I procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'unità organizzativa competente e della fonte normativa. Per i provvedimenti il cui procedimento non trovi indicazione nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del commercio con l'estero definisce i termini entro i quali deve compiere le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale. A tal fine adotta apposito regolamento ad integrazione del presente.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il Ministero del commercio con l'estero abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Quando l'atto propulsivo promani da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Ministero del commericio estero della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti, ove portati a idonea conoscenza degli amministrati, indirizzata all'organo competente, corredata della prescritta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18 della legge.

2. Nell'ipotesi in cui la domanda o istanza presentata dall'interessato sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento invierà al richiedente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda o istanza, ove non sia diversamente indicato nelle tabelle allegate, comunicazione nella quale verranno specificate le cause di irregolarità od incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento docorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

3. All'atto della presentazione della domanda o istanza è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8, della legge. Le dette indicazioni sono cumunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge e dell'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge.

Art. 4.

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché in presenza di particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire, entro dieci giorni dal ricevimento della denucia, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia concluso. Il Ministro e i direttori generali delegati, tenendo conto dell'esigenza di concludere tempestivamente il procedimento in termini più brevi di quelli indicati nella tabella allegata, possono ridurre proporzionalmente il termine per la presentazione di memorie o documenti a non oltre la metà di quello fissato per la durata del procedimento, dandone idonea comunicazione. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine ordinario o quello ridotto non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Nelle tabelle allegate al presente regolamento è indicato, per categorie di procedimenti, compresi i procedimenti d'ufficio, il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale, l'individuazione dell'unità organizzativa e la fonte normativa. Tale termine si applica anche ai procedimenti di modifica o di proroga di atti precedentemente emanati dall'amministrazione, se gli stessi procedimenti comprendono istruttorie omogenee a quelle relative agli atti da modificare o da prorogare.

3. I termini finali dei procedimenti che richiedono l'intervento attivo di organi delle Comunità europee o di altri organismi internazionali, si considerano sospesi per il periodo che intercorre tra la data della richiesta dell'atto o della documentazione di competenza dell'altra amministrazione od organo delle Comunità europee, ed il momento di acquisizione dello stesso da parte del Ministero del commercio con l'estero.

4. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero del commercio con l'estero, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro del commercio con l'estero provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

5. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

6. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

7. Quando è previsto che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando sono stabiliti nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle

valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro del commerico con l'estero individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni, o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.

3. Fino a quando il Ministero non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo, occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzativa

1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è la divisione od ufficio competente, indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

2. Successive modifiche all'identificazione dell'unità organizzativa responsabile saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sotto forma di comunicato.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il primo dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del commercio con l'estero verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento concernenti la fissazione del termine finale si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati successivamente alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 13.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministero del commercio con l'estero. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 aprile 1994

Il Ministro: BARATTA

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 7

ALLEGATO 1

DIREZIONE GENERALE DELLE VALUTE

Procedimenti in materia valutaria.

FONTE NORMATIVA	PROCEDIMENTO	UNITA' ORG.TIVA	TERMINE
DPR 148/88 art.15 DM 105/89 art.28	1.Rilascio di autorizzazioni al commercio di oro nei casi diversi dagli acquisti su base annuale.	DIV. I^	30 gg.
DPR 148/88 art.15 DM 105/89 art.28	2.Rilascio di autorizzazioni all'acquisto di oro per il periodo 1 marzo - 28 febbraio dell'anno successivo.	DIV. I^	entro febbr.
DPR 148/88 art.5 comma 4 DM 27/4/90 art.5	3.Rilascio di autorizzazione alla commercializzazione in Italia di prodotti e servizi finanziari esteri per quanto di competenza.	DIV. II	30 gg.
Reg. CEE 3155/90 e 1194/91	4.Rilascio di autorizzazioni in deroga alle misure di embargo nei confronti dell'IRAQ.	DIV. III	40 gg.
DPR 148/88 art.13 comma 6	5.Rilascio di autorizzazioni particolari atte a rimuovere vincoli, divieti ed obblighi, eventualmente disposti ai sensi dell'art. 13 del DPR 148/88.	(1) p.m.	(1) p.m.

(1) Da determinarsi con i decreti ministeriali da emanare in attuazione dell'art.13, commi 4 e 5 del DPR 148/88.

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' PROMOZIONALE VOLTA A FAVORIRE LE ESPORTAZIONI ITALIANE

FONTE NORMATIVA	PROCEDIMENTI	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE
Legge 29/10/'54 n. 1083	1. Decreti di concessione dei contributi ad Istituti, Enti e Associazioni.	DIV. I^ per le iniziative in Italia. DIV. III^ per le iniziative nei Paesi del Nord, Centro e Sud America. DIV. IV^ per le iniziative nei Paesi dell'Europa (CEE, EFTA, PECO). DIV. V^ per le iniziative nei Paesi dell'Africa, Asia e Oceania.	prima dell'inizio dell'iniziativa.
	Decreti di liquidazione.	la Divisione che ha emanato il decreto di concessione.	60 gg. dalla presentazione del rendiconto.
Legge 21/2/'89 n. 83	2. Decreti di concessione dei contributi annuali a consorzi e società consortili all'esportazione. (v. nota 1 in calce)	DIV. I^	Entro il 20 novembre.
Legge 29/7/'81 n. 394, art. 10	3. Decreti di concessione dei contributi annuali a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri.	DIV. I^	Entro il 20 novembre.

Nota 1: Il termine di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento è di 90 gg. nella ipotesi di domande irregolari o incomplete inoltrate da consorzi export.

Legge 01/7/'70 n. 518	4. Decreti di concessione di contributi annuali alle Camere di Commercio italiane all'estero.	DIV. I^	Entro il 30 settembre.
Legge 20/10/'90 n. 304, art. 2	5. Decreti di concessione dei contributi per la realizzazione nei paesi extra comunitari di progetti pilota nel settore agro-alimentare.	DIV. II^	Entro il 20 novembre.
DPR 24/7/'77 DPCM 11/3/'80 circ. MININDUSTRIA 307/c del 22/4/'85	6. Autorizzazioni alla realizzazione all'estero da parte di Enti ed organismi pubblici di iniziative promozionali.	DIV. IV^	In tempo utile ad assicurare il coordinamento tecnico-operativo con l'ICE, e, comunque, non oltre 20 gg. prima dell'inizio di ogni singola manifestazione, sempre che la domanda sia stata tempestivamente inviata per la regolare istruttoria del caso.
Legge 29/7/'81 n. 394, art. 2	7. Delibera del Comitato ex art. 2 L. 394/'81 di concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra-CEE.	DIV. II^	Le domande vengono sottoposte al Comitato, per la delibera, seguendo l'ordine cronologico del numero di posizione, entro 90 gg. dalla data di presentazione; segue, entro i 15 gg. successivi, comunicazione del Ministero all'interessato.
Legge 20/10/'90 n. 304, art. 3	8. Delibera del Comitato ex art. 2 L. 394/'81 di concessione dei finanziamenti agevolati per spese di predisposizione delle offerte per la partecipazione a gare internazionali in Paesi extra-CEE.	DIV. II^	Entro 60 gg. dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, la richiesta viene sottoposta al Comitato per la delibera; segue, entro i 15 gg. successivi, comunicazione del Ministero all' interessato.

DIREZIONE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UFFICIO	TERMINE
Svincolo e decreto di incameramento di cauzioni relative ai certificati di importazione o di esportazione dei prodotti agricoli.	Reg. CEE 3719/88 Reg. CEE 2220/85	II-IV	90 gg.
Decreto di revoca del decreto di incameramento della cauzione.	Reg. CEE 3719/88 Reg. CEE 2220/85	II-IV	90 gg.
Annullamento degli obbligni derivanti dai certificati di importazione e di esportazione a seguito del riconoscimento della causa di forza maggiore.	Reg. CEE 3719/88	II-IV	90 gg.
Proroga della validità del certificato d'importazione e d'esportazione a seguito del riconoscimento della causa di forza maggiore.	Reg. CEE 3719/88	II-IV	15 gg.
Autorizzazioni all'importazione nel quadro della Convenzione di Washington (CITES) concernente il commercio della specie di flora e di fauna minacciata di estinzione.	Reg. CEE 3626/82 Reg. CEE 3418/83 D.M. 31.12.83	IV	10 gg.

Dichiarazioni sotto forma di certificati per l'esportazione delle paste alimentari verso gli Stati Uniti.	Accordo Doganale CEE/USA	IV	5 gg.
Autorizzazioni all'importazione delle merci sottoposte a restrizioni quantitative.	D.M. 30.10.1990	III-V	60 gg.
Autorizzazioni all'importazione dei prodotti siderurgici; rilascio di documenti di sorveglianza comunitaria.	Normativa CECA	V	15 gg.
Autorizzazioni all'importazione dei prodotti tessili regolamentati dall'Accordo Multifibre.	Circ. Min. 29.7.93 n. 21	III	10 gg.
Autorizzazioni automatiche all'importazione dei prodotti tessili.	Circ. Min. 14.4.92 n. 10	III	10 gg.
Autorizzazioni all'esportazione degli idrocarburi estratti dal sottosuolo marino.	Legge 21.7.67 n. 613	III	150 gg.
Autorizzazione all'importazione delle apparecchiature e dei congegni automatici per il gioco d'azzardo.	Legge 17.12.86 n. 904	III	150 gg.
Autorizzazioni all'esportazione e al transito dei prodotti ad alta tecnologia.	Legge 27.2.92 n. 222	VI	60 gg.

Iscrizione nel "registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale".	D.M. 19.10.93	VI	60 gg.
Certificati internazionali d'importazione.	Circ.Min. 5.6.91	VI	15 gg.
Definizione dei ricorsi contro il diniego di iscrizione o cancellazione dagli Albi Nazionali di prodotti ortoflorofrutticoli.	Legge 25.1.66 n. 31	I	120 gg.
Autorizzazioni alle case di spedizione per la rappresentanza degli esportatori iscritti agli Albi Nazionali di prodotti ortoflorofrutticoli.	Legge 25.1.66 n. 31	I	120 gg.
Assegnazione e rilascio di autorizzazioni a valere sui contingenti fieristici.	Circ. Min. 14.1.80 n. 83 e successive modifiche	I	30 gg.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E AA.GG.
PROCEDIMENTI

FONTE NORMATIVA	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANICA	TERMINE
T.U.3/57 Legge 249/68 D.M.24/6/82	1. Sussidi a favore del personale	DIV.I	240 gg.
R.D. 2440/23 R.D. 827/24	2. Contratti di locazione di immobili adibiti a sede servizi	DIV.I	120 gg.
D.M. 25/3/87	3. Conferimento incarichi di rappresentanza delle ditte nei rapporti con il Ministero Commercio Estero	DIV.I	120 gg.
R.D. 2440/23 R.D. 827/24 D.P.R. 718/79 D.P.R. 153/91 L.243/93	4. Erogazione fondi per ordini di accreditamento	DIV.I	40 gg.
R.D. 2440/23 R.D. 827/24	5. Rinnovo contratti di locazione degli immobili	DIV.I	180 gg.
R.D.2440/23 R.D. 827/24 DPR 748/72	6. Corsi di aggiornamento, specializ. e perfezionam. personale gestiti dalla P.A. , o altro Ente	DIV.I	280 gg.
	7. Ciclo di seminari di informazione per primi dirigenti gestito dalla SSPA e periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private	DIV.I	180 gg.
Legge 734/73 D.P.R. 146/75 D.M. 13.2.79 D.P.R. 310/81	8. Corresponsione indennità di rischio	DIV.I	60 gg.
R.D.2440/23 R.D.827/24 D.P.R.153/91 D.P.R.718/79 D.L. 29/93 Legge 243/93	9. Pagamento spese postali telegrafiche, per accertamenti sanitari	DIV.I	60 gg.
R.D.2440/23 R.D.827/24 D.P.R. 748/72	10. Pagamento spese per liti	DIV.I	120 gg.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E AA.GG.

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE GIORNI	ARTT. D.P.R.
1) Rilevazione assenza ingiustificata	Div. II	90	Artt. 81 e 127 D.P.R. 10/1/57 n. 3
2) Concessione cumulo permessi sindacali (dalla data di ricevimento del nulla osta del Dipartimento Funzione Pubblica):	Div. II	30	Art. 47 L. 18/3/1968, n. 249 e Art. 8 L. 17/11/1978, n. 715
3) Mutamento di mansioni per idoneità fisica.	Div. II		Art. 29 D.P.R. n. 266/87
a) fino alla richiesta di accertamenti sanitari:		70	
b) dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari:		90	
4) Autorizzazione a risiedere fuori sede:	Div. II	30	Art. 12 D.P.R. 10/1/57 n. 3
5) Autorizzazioni permessi straordinari per frequenzà corsi di studio:	Div. II	60	Art. 3 D.P.R. 23/8/1988 n.395
6) Concorsi pubblici:	Div. II		
a) esame domande e nomina commissione esaminatrice:		150	T.U. 10/1/57, n. 3
b) adempimenti commissione esaminatrice:		180	L. 22/8/85, n. 444
c) approvazione graduatorie, nomina e assegnazione sede vincitori:		180	D.P.C.M. 10/6/86 L. 28/2/87, n. 56 L. 20/5/88, n. 160

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE GIORNI	ARTT. D.P.R.
7) Prove selettive ex legge 56/87	Div. II		
a) esame domande, predisposizione graduatorie e nomina commissione esaminatrice:		180	
b) adempimenti commissione esaminatrice:		360	
c) approvazione graduatorie idonei nomine e assegnazione vincitori		180	
8) Mobilità	Div. II		ex D.P.C.M. 5/8/1988, n.325
a) esame domande e nomina commissione esaminatrice:		150	
b) adempimenti commissione esaminatrice:		360	
c) approvazione graduatorie, nomina e assegnazione sede vincitori (subordinatamente all'assenso delle Amministrazioni di provenienza):		180	
9) Riammissione in servizio:	Div. II	270	Art. 132 T.U. 10/1/57 n. 3
10) Assunzione diretta (ex legge 2.4.1968, n.482): nomina o risposta negativa:	Div. II	180	
11) Concorsi per titoli di servizio a Dirigente Superiore:	Div. II		Art. 24 D.P.R. 30/6/1972 n.748
a) esame domande e nomina commissione esaminatrice:		150	
b) adempimenti commissione esaminatrice:		180	
c) approvazione graduatorie e nomina vincitori:		60	

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE GIORNI	ARTT. D.P.R.
12) Concorsi a Primo Dirigente:	Div. II		L. 30/7/84 n. 301
a) esame domande e nomina commissione esaminatrice:		150	
b) adempimenti commissione esaminatrice:		180	
c) approvazione graduatorie e nomina vincitori:		180	
13) Cessazione rapporto pubblico per:	Div. II		
per motivi di salute:			Art. 129
- fino alla richiesta di accertamenti sanitari		30	T.U. 10/1/57 n. 3
- dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari		150	
b) dispensa per insufficiente rendimento:		180	Art. 127
c) decadenza:		180	Art. 127 T.U. 10/1/57, n. 3
d) passaggio ad altra Amministrazione:		90	Art. 199 T.U. 10/1/57, n. 3 D.P.C.M. 5/8/88, n.325
14) Collocamento in posizione di comando:	Div. II	90	Artt. 56 e 57 T.U. nel testo sostituito dall'Art. 34 D.P.R. 28/12/70 n.1077
15) Collocamento in posizione di fuori ruolo:	Div. II	120	Art. 58 T.U. 10/1/57, n. 3 L. 27/7/62, n. 1114 D.P.R. 5/1/67, n. 18 D.P.R. 30/4/58, n. 571

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE GIORNI	ARTT. D.P.R.
16) Trasferimento di ruolo.	Div. II	90	Art. 200 D.P.R. n. 3/1957
17) Trasferimenti di ruolo.	Div. II	180	Art. 199 D.P.R. n. 3/1957
18) Rilascio dichiarazioni e certificati:	Div. II	30	Art. 15 T.U. 10/1/57, n. 3 Art. 29 D.P.R. 3/5/57, n. 686 Art. 38 D.P.R. 28/12/70, n. 1077
19) Autorizzazioni al rapporto di lavoro part-time:	Div. II	90	Art. 7 L. 29/12/88, n. 554 D.P.C.M. 17/3/1989 n. 117
20) Rettifica delle generalità:	Div. II	30	Art. 143 bis C.C.
21) Inquadramenti:	Div. II	180	L. 13/7/80, n. 312 L. 7/7/88, n. 254 D.L. 24/11/90, n. 344 con legge 23/1/91, n.21 D.P.R. 30/6/72, n. 748 L. 301 del 10/7/84

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

FONTE NORMATIVA	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANICA	TERMINE
T.U. 1092/73 D.P.R. 138/86 D.Lvo 503/92	Cessazione limiti età con contestuale liquidazione trattamento di quiescenza (solo se possibile liquidazione definitiva)	DIV. III	120 gg.
T.U. 3/57 L. 46/58 T.U. 1092/73 D.Lvo 503/92	Cessazione limiti età (solo se non e possibile liquidazione definitiva ma solo provvisoria) Cessazione a domanda Cessazione per dimissioni	DIV. III	60 gg.
T.U. 1092/73 D.P.R. 138/86 D.Lvo 503/92	Pensioni provvisorie: - liquidazione - riliquidazione	DIV. III	60 gg.
D.P.R. 1092/73 L. 312/80 D.Lvo 503/92	Pensioni definitive Liquidazione o riliquidazione pensioni ordinarie	DIV. III	120 gg.
D.P.R. 1092/73 L. 312/80	Liquidazioni o riliquidazioni pensioni privilegiate	DIV. III	180 gg.
D.P.R. 1032/73	Indennità di buonuscita ENPAS: liquidazione	DIV. III	60 gg.
D.P.R. 1032/73	Indennità di buonuscita ENPAS: riliquidazione	DIV. III	30 gg.
T.U. 3/57 D.P.R. 686/57 T.U. 1092/73	Riconoscimento causa di servizio	DIV. III	250 gg.
D.P.R. 686/57 T.U. 1092/73 L. 312/80	Liquidazione equo indennizzo	DIV. III	180 gg.

FONTE NORMATIVA	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANICA	TERMINE
D.P.R. 686/57 T.U. 1092/73	Spese di cura	DIV. III	90 gg.
T.U. 1092/73 L. 312/80	Indennita cessazione estranei all'Amministrazione	DIV. III	120 gg.
T.U. 1092/73 D.Lvo 503/92	Indennità U.T. in luogo di pensione	DIV. III	120 gg.
L. 322/58 T.U. 1092/73	Costituzione posizione assicurativa presso INPS	DIV. III	180 gg.
T.U. 1092/73 L. 29/79 L. 544/88 L. 45[illegible]/90	Riscatti e computi ai fini pensionistici: a) periodo studi universitari b) servizio non di ruolo presso lo stato o enti pubblici c) periodi assicurativi: L. 29/79 d) ricongiunzione servizi ex art. 113 e seguenti T.U. 1092/73 e) ricongiunzioni ex leggi 544/88 e 45/90	DIV. III	150 gg.
D.P.R. 1032/73	Riscatti ai fini previdenziali: a) servizi non di ruolo b) studi universitari	DIV. III	150 gg.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E AA.GG.

PROCEDIMENTI

FONTE NORMATIVA	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANICA	TERMINE
D.P.R. 3/57 D.P.C.M. 2/3/74 D.P.C.M. 7/9/79 D.P.C.M. annuale	1. Competenze fisse per Ministro, Sottosegretari e Segretari particolari; competenze accessorie personale addetto al Gabinetto.	Div. IV	60 gg.
Legge 888/50	2. Liquidazione compensi a membri Comitati e Commissioni; altre indennità per estranei all'Amm.ne.	Div. IV	60 gg.
Legge annuale di bilancio	3. Liquidazione spese per. acquisto libri e pubblicazioni.	Div. IV	60 gg.
R.D. 941/26 D.P.R. 286/71 Legge 836/73 Legge 417/78 D.P.R. 513/78	4. Liquidazione spese inerenti missioni nel territorio nazionale ed estero.	Div. IV	60 gg.
Legge 1077/66 Legge 412/89 D.L. 29/93	5. Versamento oneri previdenziali ed assistenziali per personale iscritto a regimi diversi da quello statale.	Div. IV	20 gg.
Legge 1016/52 Legge 407/80	6. Liquidazione contributo Ufficio Int.le per pubblicazione delle tariffe doganali in Bruxelles.	Div. IV	60 gg.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note alle premesse:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

Note all'art. 3:

1. Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuali o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazionemedesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

Per il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990, si veda in nota dell'art. 3.

Nota all'art. 4:

Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16 — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamentte acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazione che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

94G0482

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Festival Musicarchitettura di Gerace - manifestazione 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1993;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del Festival Musicarchitettura di Gerace - manifestazione 1994 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata al Festival Musicarchitettura di Gerace - manifestazione 1994, con inizio il 15 giugno 1994, si concluderà il 21 agosto 1994.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti venti serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 21 agosto 1994 alle ore 9, presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 21 agosto 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verra effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le opere liriche vincitrici dell'apposito sondaggio popolare e risultanti dalla graduatoria ufficiale fornita dalla commissione, nel numero pari a quello dei premi di prima categoria che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 7.

L'abbinamento sarà effettuato dopo lo spoglio delle cartoline partecipanti al suddetto sondaggio popolare i cui risultati costituiranno oggetto del verbale redatto dall'apposita commissione.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle opere ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

Qualora l'esito del sondaggio non dovesse comportare un numero sufficiente di opere tale da consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle opere, escludendo quelli corrispondenti alle opere eventualmente classificatesi.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra le opere classificatesi *ex-aequo* per tale posto. Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più opere per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle opere giudicate *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle opere in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del Festival Musicarchitettura di Gerace - manifestazione 1994, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 16 agosto 1994.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 9 del giorno 21 agosto 1994.

E' data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 18 agosto 1994.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1994
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 165

94A4629

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 9 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XV approvata con decreto ministeriale 11 febbraio 1991 relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in scienze dell'educazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 febbraio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 160 dello statuto relativo al corso di laurea in scienze dell'educazione sono apportate le seguenti modifiche:

Nella tabella 4, insegnamenti del secondo biennio, indirizzo educatori professionali extrascolastici, viene aggiunta la seguente area *i)*:

i) insegnamenti riguardanti la tutela e la conservazione dell'ambiente:
geografia;
geografia regionale;
geografia delle comunicazioni;
geografia del paesaggio e dell'ambiente;
geografia storica dell'Europa.

Nella tabella 4, insegnamenti del secondo biennio, indirizzo educatori professionali extrascolastici, è aggiunta nell'area pedagogica *a)* la seguente disciplina:
pedagogia per l'infanzia.

Viene aggiunta alla tabella 2, agli insegnamenti dell'area della metodologia della ricerca (I biennio), la seguente disciplina:
teorie e metodologie di programmazione e valutazione scolastica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 9 maggio 1994

Il rettore: ROVERSI-MONACO

94A4597

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 2 luglio 1994

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto di decreto rettorale 27 marzo 1991, n. 887, con il quale il senato accademico dell'Università degli studi di Torino è stato integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 16, comma 2, della citata legge,

Vista la delibera del senato accademico integrato del 13 dicembre 1993 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 9 dicembre 1993, ha approvato lo statuto dell'Università degli studi di Torino,

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1994 inerente al vaglio di legittimità e di merito di cui all'art. 6, commi 9 e 10 della legge n 168/1989,

Viste le delibere del senato accademico integrato del 6 giugno 1994 e del 16 giugno 1994 in cui si esaminano i rilievi formulati con il suddetto decreto ministeriale e si approvano le modifiche da apportare allo statuto sulla base delle osservazioni ministeriali,

Decreta:

È emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Torino allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante

Torino, 2 luglio 1994

Il rettore, DIANZANI

ALLEGATO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

STATUTO

Testo modificato a seguito dei rilievi di legittimità e di merito di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1994 ed approvato nella seduta del 16 giugno 1994 dal senato accademico integrato ai sensi dell'art 16 della legge n 168 1989

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art 1

Finalità

1 L'università di Torino (di seguito denominata «università») è un'istituzione pubblica le cui finalità sono l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica

2 È dotata di personalità giuridica e non persegue fini di lucro

3 Ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa patrimoniale, finanziaria e contabile, secondo le norme dell'ordinamento universitario del presente statuto e degli appositi regolamenti

Art 2

Personale e organizzazione dell'università

1 L'università garantisce l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale

2 Adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficace ed efficiente, vi provvede attraverso la trasparenza, il controllo della gestione e l'individuazione delle responsabilità

3 Tutti i soggetti operanti nell'università devono assicurare l'impegno adeguato per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali L'università sostiene tale impegno con una dotazione di risorse e un sistema d'incentivi che assicurino il pieno utilizzo delle competenze e delle professionalità

Art 3

Autonomia didattica e di ricerca

1 L'attività didattica si svolge nel rispetto della libertà d'insegnamento e delle leggi che disciplinano gli ordinamenti didattici

2 L'attività di ricerca si svolge nel rispetto della libertà dei professori e dei ricercatori e dell'autonomia delle strutture scientifiche

Art 4

Diritto allo studio

1 L'università adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'ateneo, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente

Art 5

Rapporti con l'esterno

1 L'università, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati Realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale

Art 6

Pari opportunità

1 L'università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal sesso, dalla religione e dalla etnia

Art 7

Pubblicità

1 L'università assicura forme di pubblicità adeguate a tutte le sue attività, garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art 8

Organi centrali

1 Sono organi centrali dell'università

il rettore,

il senato accademico,

il consiglio di amministrazione,

il senato degli studenti

Art. 9.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'università ad ogni effetto di legge.

2. Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

b) emanare lo statuto e i regolamenti;

c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'università ed esercitare l'autorità disciplinare, secondo le modalità previste dalla legge;

d) stipulare gli accordi di cooperazione scientifica e didattica;

e) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche previste dalla legge;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il rettore dura in carica 4 anni accademici ed è proclamato eletto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, un prorettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o di assenza. Il prorettore è nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del rettore.

Art 10.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto fra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

2. Hanno diritto di voto, per l'elezione del rettore, i professori di ruolo e fuori ruolo, gli altri membri elettivi del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di facoltà, delle giunte di dipartimento nonché un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, non eleggibile nelle giunte di dipartimento, pari al numero del personale tecnico-amministrativo membro elettivo delle giunte di dipartimento.

3. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procederà con il ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo fondamentale per l'esercizio dell'autonomia universitaria.

2. Svolge funzioni d'indirizzo e di programmazione generale per lo sviluppo dell'università; propone i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie.

3. Approva l'istituzione delle strutture didattiche e scientifiche dell'ateneo.

4. Coordina le attività didattiche, nel rispetto dell'autonomia delle singole strutture e della libertà di insegnamento, anche ai fini di favorire il diritto allo studio.

5. Delibera il regolamento didattico di ateneo e gli altri regolamenti che non sono demandati alla competenza di altri organi.

6. Ripartisce tra le facoltà, sulla base di motivate richieste delle medesime, i posti di professore e destina alle aree scientifico-disciplinari i posti di ricercatore assegnati all'ateneo; determina, in relazione alla programmazione delle singole strutture, i criteri per la ripartizione dei posti di lettore.

7. Sulla base di criteri generali e oggettivi e delle relazioni di previsione presentate, propone la ripartizione, fra le strutture didattiche e scientifiche dotate di autonomia di spesa, delle risorse finanziarie assegnate all'ateneo.

8. Determina criteri e modalità di verifica dell'attività didattica.

9. Coordina le attività scientifiche nel rispetto dell'autonomia delle singole strutture e delibera l'istituzione dei dottorati di ricerca.

10. Determina criteri e modalità di verifica dell'attività scientifica.

11. Propone al consiglio di amministrazione criteri di distribuzione e di utilizzazione del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo.

12. Redige relazioni di previsione sullo sviluppo dell'ateneo, come base per la predisposizione dei bilanci di previsione.

13. Approva la stipulazione di accordi di cooperazione scientifica e didattica con università italiane ed estere, con enti pubblici e privati nazionali ed esteri.

14. Delibera l'istituzione delle strutture didattiche e scientifiche dell'ateneo, dei centri di servizi e dei consorzi, nonché dei centri interuniversitari di ricerca.

15. Esercita tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 12.

Composizione del senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) i presidi delle facoltà;

c) un rappresentante per ognuna delle 15 aree scientifico-disciplinari elencate nella Tabella *A*; all'interno di ciascuna area, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori;

d) alle deliberazioni riguardanti la didattica e i servizi agli studenti partecipano, con voto deliberativo, rappresentanti degli studenti in numero pari a due terzi di quello delle facoltà, e comunque non inferiore ad otto, eletti per raggruppamenti di facoltà;

e) alle deliberazioni che hanno per oggetto la funzionalità dell'apparato amministrativo e tecnico partecipano, con voto deliberativo, quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti fra i responsabili di strutture, di cui: uno in rappresentanza dell'area uffici dell'amministrazione centrale; uno in rappresentanza dell'area servizi generali e servizi decentrati comuni; uno in rappresentanza dell'area personale tecnico-amministrativo delle unità di ricerca, uno in rappresentanza dell'area personale tecnico-amministrativo delle unità didattiche.

2. Partecipano, senza diritto di voto, il prorettore e il direttore amministrativo.

3. I membri eletti del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende, con finalità di efficienza e di equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale tecnico-amministrativo, in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita autonomia gestionale e di spesa.

2. Approva il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale predisposto sulla base delle relazioni di previsione di sviluppo preparate dal senato accademico. Prima dell'approvazione da parte del consiglio d'amministrazione, i bilanci sono esaminati in seduta comune dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

3. Approva i bilanci consuntivi annuali.

4. Esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio mobile ed immobile.

5. Destina le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo ai servizi generali e ai centri di gestione autonoma, nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti e in base ai criteri determinati dal senato accademico.

6. Determina i criteri oggettivi per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmati e individua gli strumenti idonei; verifica e promuove l'efficienza dell'attività tecnico-amministrativa dell'ateneo.

7. Approva accordi e convenzioni con università estere, con enti pubblici e privati nazionali ed esteri nonché contratti per attività di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati nazionali ed esteri, fatti salvi i poteri di autonomia dei singoli centri di gestione.

8. Approva il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo la procedura indicata dalle leggi vigenti

9. È garante dei diritti degli studenti, per quanto attiene ai rapporti generali con l'amministrazione.

10. Esercita tutte le altre funzioni e competenze previste dalla legislazione vigente, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 14.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il direttore amministrativo;

c) tre rappresentanti eletti dagli studenti;

d) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) un rappresentante della regione Piemonte;

f) otto membri, designati dal senato accademico, che possiedano adeguate competenze e comprovate esperienze professionali nel campo della gestione e dell'organizzazione.

2. Partecipa, senza diritto di voto, il prorettore.

3. I rappresentanti del Governo e della Regione non possono avere rapporti di lavoro con l'università. I membri designati dal senato accademico non possono essere esterni all'università in numero maggiore di due e devono essere scelti in modo da garantire l'espressione della pluralità di funzioni presenti all'interno dell'università.

4. I membri eletti e quelli designati del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

Art. 15.

Senato degli studenti

1. Il senato degli studenti ha la funzione di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti e di diffusione dell'informazione sull'attività degli organi dell'ateneo. Può fare proposte e sollecitare richieste conoscitive a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio. Ha competenze in tema di regolamento e coordinamento delle attività di cui all'art. 6, primo comma, lettera *c)* della legge n. 341/1990 e successive modificazioni.

2. Il senato degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato universitario sportivo, nell'ente regionale per il diritto allo studio e da uno studente scelto, fra di loro, dagli studenti eletti in ciascun consiglio di facoltà. Le sue adunanze sono pubbliche.

Almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta i due terzi dei suoi componenti lo richiedano, il senato degli studenti si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. L'attività del senato degli studenti è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimità da parte del senato accademico ed emanato dal rettore.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI ATENEO

Art. 16.

Principio generale di organizzazione dell'ateneo

1. L'università di Torino assume, quale principio di gestione per la propria attività, il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi e della pianificazione per progetti.

2. Adotta conseguentemente un modello organizzativo coerente con tale principio, in modo da assicurare, con le risorse impiegate, il più elevato livello di efficacia. Allo scopo di conseguire i suoi obiettivi programmatici, l'ateneo ha facoltà di integrare, con risorse proprie, quelle a lui trasferite anche con vincolo di destinazione.

3. Dal punto di vista gestionale, l'ateneo è organizzato in centri di gestione autonoma, responsabili di realizzare risultati coerenti di efficacia e di efficienza. In particolare sono responsabili:

a) di proporre agli organi centrali dell'ateneo i programmi relativi alla propria attività;

b) di assicurare una gestione efficace ed efficiente rispetto agli obiettivi concordati con gli organi centrali.

4. Per favorire l'espletamento delle funzioni loro attribuite, i centri di gestione autonoma operano, nell'acquisizione e nell'impiego delle risorse, con un grado di autonomia definito dal presente statuto e nell'ambito dei vincoli fissati dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli organi centrali dell'ateneo.

5. I centri di gestione autonoma introitano i fondi loro attribuiti direttamente dall'università, sulla base di appropriati criteri di ripartizione, e incassano direttamente entrate provenienti da rapporti gestiti con enti esterni, secondo criteri e limiti fissati dal regolamento di cui al comma precedente. Erogano direttamente tutte le spese relative allo svolgimento della loro attività.

Art. 17.

Ordinamento dell'amministrazione centrale

1. L'amministrazione centrale è costituita in centro di gestione autonoma, sotto la responsabilità del direttore amministrativo.

2. Gli uffici e i servizi dell'amministrazione centrale sono ordinati in strutture (ripartizioni e servizi) per compiti omogenei.

3. Gli ambiti di competenza delle ripartizioni e dei servizi, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari sono disciplinati con apposito regolamento. Questo regolamento dovrà altresì prevedere la possibilità di istituzione di unità di servizi generali costituenti Centri di gestione autonoma, per l'attuazione di specifiche prestazioni che comportino particolari competenze tecnico-organizzative.

4. Il regolamento di cui al comma precedente è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, d'intesa con il direttore amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 18.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente dell'università che ne abbia titolo ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che ne abbia titolo. L'incarico ha durata quadriennale e può essere rinnovato. Per gravi motivi, il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, può anche conferire l'incarico ad un direttore amministrativo vicario, per coadiuvare il direttore amministrativo o sostituirlo in caso di vacanza, di assenza o di impedimento, scegliendolo fra i dirigenti dell'università.

Art. 19

Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza statale, il direttore amministrativo, gli altri dirigenti e i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 20.

Unità decentrate di servizi comuni

1. Le unità decentrate di servizi comuni, dotate di autonomia gestionale, possono essere costituite su iniziativa di gruppi di unità utenti che ne definiscono, in accordo, le regole di governo e di gestione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il costo del servizio prestato è addebitato, secondo modalità stabilite dal regolamento predetto, ai centri di gestione autonoma utenti.

2. Sono organi delle unità decentrate di servizi comuni:

il consiglio, che definisce le linee di funzionamento e delibera su tutte le materie ad esse attribuite da norme e direttive specifiche;

il presidente, che è responsabile della gestione nell'ambito delle indicazioni del consiglio o di altri organi dell'università.

3. Su iniziativa del consiglio, può essere costituita una giunta che coadiuvi il presidente nelle materie espressamente indicate dal consiglio.

4. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità prevederà forme di coordinamento fra i centri di gestione autonoma.

5. La direzione amministrativa e gli uffici dell'amministrazione centrale sono tenuti a svolgere attività di consulenza per i centri di gestione autonoma.

Art. 21

Attività amministrativa e controllo di gestione

1. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità deve permettere la piena realizzazione, all'interno dell'ateneo, dei principi di semplificazione dell'azione amministrativa e l'esplicitazione della responsabilità dei provvedimenti.

2. Il regolamento, di cui al comma precedente, definisce le forme di controllo interno sull'efficienza e sull'efficacia, con riferimento sia alla gestione complessiva dell'università sia alla gestione dei singoli centri di gestione autonoma nonché alla gestione connessa all'amministrazione del patrimonio dell'ateneo.

Art. 22

Disciplina dei contratti

1. I contratti dai quali deriva un'entrata o una spesa per l'università o che comunque riguardino alienazioni, locazioni, acquisti, appalti di opere, concessione di servizi o concessione di attività mediante convenzione devono essere stipulati seguendo le procedure previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in base alla normativa vigente.

2. In ogni caso il regolamento, di cui al comma precedente, non potrà prevedere procedure nelle quali particolari soggetti pubblici o privati abbiano un trattamento privilegiato.

Art. 23

Gestione di attività di particolare rilevanza

1. Per l'espletamento di attività di ricerca, didattiche, assistenziali o di servizi aventi particolare rilevanza in rapporto all'impegno gestionale e alla specializzione delle prestazioni, l'università può istituire organismi autonomi ed enti strumentali anche in collaborazione con enti pubblici e privati. In particolare può:

a) istituire organismi o enti strumentali per l'esercizio o la gestione di attività di particolare rilevanza, nella forma di istituzioni o di aziende speciali o in altre forme ammesse dalla legge;

b) promuovere, in accordo con altri enti pubblici e privati, la gestione di attività in modo coordinato, attraverso convenzioni, o in modo associato, creando consorzi, o in altre forme ammesse dalla legge.

2. Nel caso di collaborazione con soggetti esterni, devono essere assicurati all'ateneo appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività oggetto di collaborazione nonché le opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale.

Art. 24

Istituzione

1. L'istituzione è un organismo strumentale dell'università per l'erogazione di determinati servizi, istituito dal consiglio di amministrazione dell'università, su proposta del senato accademico.

2. L'istituzione non può avere per oggetto l'esercizio di attività d'impresa. Essa à dotata di autonomia gestionale e ha capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento delle sue finalità. Ha l'obbligo del pareggio del bilancio, che persegue attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. L'università conferisce il capitale di dotazione: determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali: esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione.

4. Per ciascuna istituzione, il consiglio di amministrazione dell'università nomina un consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri non superiore a nove, compresi il presidente e il direttore. Almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione dell'istituzione devono essere fruitori del servizio gestito dall'istituzione stessa.

5. Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'istituzione. La sua durata e la sua cessazione sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'ateneo.

6. Il presidente ha la rappresentanza dell'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dispone per l'attuazione delle deliberazioni. Al direttore compete la gestione dell'istituzione. In particolare sovraintende al personale e al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'istituzione.

7. Apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, determina l'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni.

Art. 25

Azienda speciale

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'università, costituito per la gestione di attività in forma imprenditoriale. Esso è istituito dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, su proposta del senato accademico.

2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo. Ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. L'università conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali: esercita la vigilanza: verifica i risultati della gestione.

4. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non superiore a nove, compresi il presidente e il direttore, nominati dal consiglio di amministrazione dell'università.

6. Il presidente ha la rappresentanza dell'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dispone per l'attuazione delle deliberazioni. Al direttore compete la gestione dell'azienda speciale. In particolare, sovraintende al personale e al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'azienda speciale.

7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto, che fissa le caratteristiche dell'azienda speciale, e da regolamenti.

Art. 26.

Consorzio

1. Per la gestione di una o più attività rientranti nei fini istituzionali dell'ateneo, possono essere costituiti, su deliberazione degli organi centrali di ateneo, consorzi con enti pubblici e privati.

2. Il consorzio è dotato di autonomia organizzativa e gestionale; ha un proprio statuto, approvato dal consiglio di amministrazione dell'università unitamente ad una convenzione che deve anche determinare le singole quote di partecipazione dei consorziati.

3. Il rettore, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio.

4. I rappresentanti dell'università nel consiglio di amministrazione del consorzio sono designati dal consiglio di amministrazione dell'università al suo esterno, sentite le strutture proponenti.

Art. 27.

Convenzioni

1. Al fine di potenziare la propria attività di ricerca, i centri di gestione autonoma possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati. Le convenzioni devono stabilire i fini e la durata del programma di ricerca, nonché le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, determinando in modo specifico la proprietà, la brevettabilità e l'eventuale sfruttamento economico dei risultati ottenuti, che consenta, ad ogni modo, la disponibilità dei risultati scientifici conseguiti. Le convenzioni in parola possono prevedere l'istituzione di borse di studio e/o di dottorato e l'attivazione di contratti a termine per il personale ricercatore e tecnico.

2. Il regime di convenzione può essere altresì adottato per regolamentare la cessione di risultati di ricerca, l'erogazione non episodica di servizi, la prestazione di attività di consulenza o di attività didattica all'esterno. In questi casi, i corrispettivi devono essere determinati sulla base di tutti i costi sostenuti sia dalla struttura interessata sia dall'ateneo e di remunerazioni del personale adeguate al mercato esterno dello stesso settore professionale.

3. Le convenzioni devono riguardare attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali di ricerca e didattici e sono regolate, in termini generali, dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Le norme specifiche per la stipulazione delle convenzioni sono disposte da apposito schema-tipo approvato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Art. 28.

Convenzioni connesse con l'attività assistenziale

1. Con riferimento all'attività assistenziale prestata dalle facoltà, dovranno essere stipulate, a cura dell'università, apposite convenzioni con enti pubblici e privati, ai sensi della normativa vigente.

2. Da parte dell'università verranno identificati, e preferenzialmente utilizzati, modelli gestionali, amministrativi e sanitari che consentano una gestione assistenziale altamente qualificata e coerente con le proprie funzioni (istituzionale, scientifica e didattica).

3. Il consiglio di amministrazione, acquisito il parere tecnico-scientifico delle facoltà interessate, elaborerà appositi regolamenti normativi che consentano di pervenire a modelli di gestione diretta o di cogestione amministrativa e sanitaria delle strutture assistenziali convenzionate, attribuendo le dovute responsabilità alle facoltà stesse.

Art. 29.

Cooperazione interuniversitaria

1. Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche, l'università può stipulare accordi di cooperazione con università, istituti di istruzione, accademie e altre istituzioni a carattere universitario nazionali ed esteri.

Tali accordi possono riguardare:

a) programmi di ricerca in collaborazione;

b) attività didattiche integrate;

c) scambi di personale;

d) programmi integrati di studi e di scambio per studenti.

2. Gli accordi relativi a programmi rispettivamente di attività scientifica e di attività didattica devono essere accompagnati da un giudizio di compatibilità da parte rispettivamente delle strutture scientifiche e delle strutture didattiche interessate. Gli accordi in parola sono inseriti nei programmi di attività delle predette strutture.

3. Le convenzioni, di cui al presente articolo, sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

4. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o seminari, l'università può avvalersi di esperti esterni al mondo universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari di altre università nazionali e straniere, anche al di fuori di specifici accordi bilaterali.

5. La spesa per l'attuazione dei programmi di cooperazione farà capo ad un apposito capitolo di bilancio dell'ateneo, se d'interesse generale, o dei centri di gestione autonoma, se d'interesse particolare.

6. L'università, nel programmare la cooperazione interuniversitaria nel campo della ricerca e della didattica, predispone strutture logistiche idonee ad ospitare docenti, ricercatori e studenti provenienti da altre sedi accademiche.

Art. 30.

Trasparenza nell'attività amministrativa

1. I bilanci e le risultanze degli appalti e di altre materie d'interesse generale sono resi pubblici. Deve essere altresì garantito agli interessati il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Le modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione sugli atti di rilevanza generale sono disciplinate da specifico regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione, il quale dovrà prevedere l'istituzione di un apposito ufficio per i rapporti con l'utenza.

2. I provvedimenti dell'università sono comunicati ai destinatari in forma completa, analitica e motivata.

3. Nelle stesse forme è data indicazione ai destinatari degli eventuali ricorsi amministrativi esperibili, indicando i termini e l'organo cui il ricorso deve essere presentato.

4. I verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'università sono pubblici. Dopo la loro approvazione, essi sono tempestivamente depositati in un luogo accessibile al pubblico.

TITOLO IV

STRUTTURE ED ORGANI DIDATTICI

Art. 31.

Attività didattica

1. Nell'università vengono svolti:

a) corsi per il conseguimento dei titoli di diploma universitario (DU), diploma di laurea (DL), diploma di specializzazione (DS) e di dottorato di ricerca (DR);

b) corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria previsti dalla normativa vigente.

2. Vengono inoltre svolti corsi di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo dell'università.

3. Sono previste attività culturali e formative esterne costituite da:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e a concorsi pubblici;

b) corsi di educazione, aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente e ricorrente;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

4. Sono altresì previste le attività e i servizi didattici integrativi precisati al Titolo V del presente statuto.

5. L'ordinamento degli studi e dei corsi e delle attività formative è disciplinato dal regolamento didattico di ateneo; i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate.

Art. 32.

Collaborazioni esterne

1. Per la realizzazione delle attività previste nel precedente art. 31, l'universita, nel rispetto della propria autonomia, può stabilire rapporti di collaborazione con lo Stato, le Regioni e con altri enti ed istituzioni pubbliche e private, anche internazionali; può partecipare alla progettazione e attuazione di attività culturali e formative promosse da terzi; può svolgere attività di consulenza o avvalersi della stipulazione di appositi accordi, contratti, convenzioni o costituire consorzi.

Art. 33.

Contratti per attività didattiche

1. L'università, su proposta dei singoli consigli di facoltà o delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare, con enti pubblici e privati, convenzioni per il finanziamento delle supplenze e degli affidamenti da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario.

2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni, possono altresì essere stipulati, con le stesse modalità di cui al comma precedente, ulteriori contratti di durata annuale, per lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali, o anche di corsi ufficiali che non possano essere altrimenti coperti dopo che sono state esperite le relative procedure. Tali contratti possono essere sostenuti con fondi del bilancio universitario esclusivamente di provenienza non statale e non sono rinnovabili per più di due anni nel corso di un quinquennio a favore della stessa persona. Il senato accademico ne fissa annualmente il tetto massimo generale in rapporto agli insegnamenti esistenti. Ogni facoltà non può superare detto limite.

3. L'università inoltre, su proposta dei singoli consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare, con enti pubblici e privati, convenzioni che abbiano per oggetto l'attivazione di cicli di esercitazioni, di lettorati di lingua straniera, di borse di qualsiasi tipo, anche a favore di cittadini stranieri.

4. La procedura per la stipulazione delle convenzioni e dei contratti, di cui al presente articolo, viene disciplinata dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 34.

Strutture didattiche dell'università

1. Nell'università l'attività didattica viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture didattiche:

facoltà e loro articolazioni;

scuole di specializzazione;

strutture didattiche speciali;

corsi di dottorato di ricerca;

corsi di perfezionamento.

2. Esiste altresì la scuola di amministrazione aziendale.

Art. 35.

Autonomia delle strutture didattiche

1. Le strutture didattiche hanno autonomia di organizzazione e possibilità di delega e decentramento delle decisioni a propri organismi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo quanto stabilito nei regolamenti di ciascuna.

2. Esse godono pure di autonomia gestionale quando ciò sia espressamente previsto nel presente statuto.

3. Nei consigli delle strutture didattiche sono previste rappresentanze degli studenti, secondo norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 36.

Funzionamento delle strutture didattiche

1. L'università assicura alle strutture didattiche personale docente e non docente e risorse reali e finanziarie adeguate al funzionamento e alle finalità di ciascuna struttura, secondo quanto è definito in sede di programmazione.

Art. 37.

Facoltà, corsi di laurea e di diploma

1. Nell'università sono istituite le facoltà elencate nella Tabella *B*, la quale riporta altresì i corsi di laurea e di diploma che possono venire attivati.

2. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico di ateneo.

Art. 38.

Facoltà

1. Le facoltà sono le strutture nelle quali, anche in collaborazione con altre strutture dell'università, si svolgono i corsi per il conseguimento dei titoli di diploma universitario e di diploma di laurea, nonché le altre attività didattiche e formative previste dalla legge dallo statuto e dai regolamenti.

2. Sono organi della facoltà:

il preside;

il consiglio di facoltà;

il consiglio di gestione;

i consigli di corso di laurea e d'indirizzo;

i consigli di corso di diploma.

3. Il preside è un professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. È nominato con decreto rettorale. Rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di gestione e ne attua le delibere. Vigila sulle attività didattiche della facoltà ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

4. Il preside dura in carica tre anni accademici. L'elettorato attivo spetta al consiglio di facoltà nella sua composizione più ampia. Per l'elezione occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, e la maggioranza relativa nelle successive. Le sedute per l'elezione del preside sono convocate e presiedute dal decano.

5. Il preside designa, tra i professori di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un vicepreside che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepreside è nominato dal rettore e il suo mandato coincide con quello del preside.

6. Il preside può delegare parte delle sue funzioni al vicepreside.

7. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facoltà e da rappresentanze dei ricercatori e degli studenti.

8. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori è pari al 20% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo; le modalità di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna facoltà. Sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e la durata del mandato è di tre anni accademici. La rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

9. I rappresentanti degli studenti sono sette nelle facoltà con un numero di iscritti inferiore a cinquemila; nove nelle facoltà con un numero di iscritti compreso tra cinquemila e ottomila; undici nelle facoltà con un numero di studenti superiore a ottomila e comunque in numero non superiore al 25% del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo.

10. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del consiglio di facoltà, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti soltanto se essi intervengono alle adunanze.

11. Al consiglio di facoltà spettano i seguenti compiti:

a) la programmazione delle attività didattiche e dell'uso delle risorse, nel quadro degli indirizzi del senato accademico e sentite le altre strutture didattiche e scientifiche interessate;

b) la proposta di modificazione al regolamento didattico di ateneo;

c) la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni anno di corso di laurea;

d) il coordinamento, la ripartizione e la verifica delle attività didattiche secondo criteri di efficienza, programmando la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori nell'osservanza delle rispettive norme di stato giuridico;

e) l'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di professori, secondo le norme vigenti e acquisiti i pareri dei dipartimenti;

f) l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica da trasmettere al senato accademico;

g) la programmazione triennale secondo le indicazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

h) la proposta al consiglio di amministrazione dell'entità dei contributi richiesti agli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi destinati ai singoli corsi di laurea;

i) l'approvazione della relazione triennale dei professori;

l) ogni altro compito stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

12. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di professore di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e ai posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e di seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e ai posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori. Gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti i posti e le persone dei professori e dei ricercatori.

13. Il consiglio di facoltà può delegare ai consigli di corso di laurea, ai consigli d'indirizzo e a commissioni permanenti compiti secondo norme contenute nel regolamento didattico di ateneo e nel regolamento di facoltà.

14. Il consiglio di gestione della facoltà è l'organo che gestisce l'attività amministrativa e contabile della facoltà. Ne fanno parte professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori e studenti eletti, nel proprio interno, dal consiglio di facoltà. Ne fanno inoltre parte il segretario amministrativo della facoltà e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà. Le modalità di designazione dei membri e di funzionamento del consiglio di gestione sono stabilite con deliberazione del consiglio di facoltà. Il consiglio di gestione dura in carica tre anni.

15. Nelle facoltà comprendenti più corsi di laurea o d'indirizzo possono essere istituiti i corrispondenti consigli.

Art. 39.

Consigli di corsi di laurea e consigli d'indirizzo

1. I consigli di corso di laurea, sostituiti per le facoltà con più indirizzi dai consigli d'indirizzo, sono composti da tutti i titolari di insegnamenti ufficiali e dai professori fuori ruolo che in essi svolgono attività didattica. L'afferenza a più consigli di corso di laurea o d'indirizzo è regolamentata dal regolamento didattico di ateneo e dai regolamenti di facoltà.

2. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di ricercatori e di studenti della facoltà, nella misura prevista per i consigli di facoltà, nonché un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

3. La durata del mandato dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo è di tre anni accademici. Le modalità di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna facoltà. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora nominate, le sedute sono ugualmente valide.

4. Ogni consiglio elegge, nel suo seno, un presidente tra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte. Il presidente convoca e presiede il consiglio e sovraintende alle attività del corso di laurea o d'indirizzo per quanto concerne i corsi ufficiali. Dura in carica tre anni accademici.

5. Sono compiti del consiglio di corso di laurea o del consiglio d'indirizzo:

a) la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento delle lauree e delle attività previste dal regolamento didattico di ateneo e dal regolamento di facoltà;

b) l'esame e l'approvazione dei piani di studio;

c) la proposta al consiglio di facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;

d) ogni altro compito delegato dalla facoltà, secondo le norme contenute nel regolamento didattico di ateneo.

6. Ai consigli di corso di laurea e ai consigli d'indirizzo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 38.

Art. 40.

Consigli di corso di diploma

1. Le facoltà possono delegare ai consigli di corso di laurea o d'indirizzo competenti il compito del coordinamento delle attività per il conseguimento del diploma universitario, oppure possono istituire i consigli di corso di diploma. Nel primo caso il consiglio è integrato con i docenti del corso di diploma e con le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti, secondo quanto stabilito dai consigli di corso di laurea e da designare con modalità precisate nel regolamento di facoltà. Nel secondo valgono le stesse norme per la costituzione e il funzionamento dei consigli di corso di laurea e dei consigli d'indirizzo.

Art. 41.

Commissioni

1. Le facoltà possono istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal consiglio. Le norme per il funzionamento delle Commissioni sono precisate nel regolamento di facoltà.

2. In ciascun consiglio di facoltà è istituita la commissione didattica permanente con funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sulle problematiche relative all'efficacia, alla funzionalità e alla valutazione dei risultati dell'attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti.

3. La commissione didattica è composta da un ugual numero di docenti (inclusi i ricercatori) e di studenti, nominati secondo quanto stabilito dal regolamento di facoltà. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e personale della facoltà.

4. La commissione didattica:

a) riferisce, periodicamente e ogni volta che lo ritenga necessario, al consiglio di facoltà;

b) prepara, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di facoltà, la relazione annuale sulle attività ed i servizi didattici da trasmettere al consiglio di facoltà per la redazione della relazione prevista dall'art. 38, comma 11, lettera *f)*;

c) propone le attività didattiche integrative;

d) svolge funzioni di collegamento con i dipartimenti per i problemi che riguardano l'attività didattica.

5. Analoghe commissioni possono essere istituite nelle altre strutture didattiche.

Art. 42.

Autonomia gestionale delle facoltà

1. Le facoltà sono centri di gestione autonoma.

2. I contributi di cui all'art. 38, comma 11, lettera *h)*, versati dagli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi sono assegnati alle facoltà e da queste ripartiti fra le diverse strutture all'interno delle quali si svolgono le attività didattiche.

3. Sono organi del centro di gestione autonoma della facoltà:

il preside;

il consiglio di gestione.

Art. 43.

Scuole di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione (DS) si consegue, presso le scuole di specializzazione, dopo un corso di studi successivo alla laurea di durata non inferiore a due anni, finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le scuole di specializzazione istituite nell'università sono elencate nella Tabella *C*.

Art. 44.

Istituzione e attivazione delle scuole di specializzazione

1. Per l'istituzione di una scuola di specializzazione devono essere definiti:

a) l'ordinamento e la durata degli studi (incluse le forme e i modi di tirocinio pratico previsti);

b) i requisiti e le procedure di ammissione;

c) il numero massimo degli studenti ammissibili;

d) il tipo di specializzazione determinato in relazione alle esigenze del mercato del lavoro;

e) le fonti di finanziamento.

2. Una scuola di specializzazione inclusa nella Tabella *C* può essere attivata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi, e in particolare alla disponibilità di:

a) personale docente e non docente in numero e tipo di qualificazione necessari;

b) risorse finanziarie adeguate;

c) locali ed attrezzature idonee;

d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;

e) servizi generali delle strutture in cui si svolge la formazione.

Le risorse, di cui ai punti precedenti possono essere acquisite anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati.

3. Per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di specializzazione si applica quanto viene previsto dall'art.33 del presente statuto. Eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse con specifici insegnamenti professionali possono essere conferite, anche in deroga ai limiti previsti all'art.33, con contratto di diritto privato a tempo determinato o sotto forma di convenzioni, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 45.

Organi e gestione delle scuole di specializzazione

1. Sono organi della scuola:

il direttore;

il consiglio della scuola.

2. Il direttore è un professore di ruolo o fuori ruolo delle facoltà interessate che tenga un corso nella scuola stessa. È eletto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della scuola, nella prima votazione, e a maggioranza relativa nelle successive. Dura in carica tre anni accademici, purchè mantenga un insegnamento nella scuola stessa.

3. Il direttore:

a) rappresenta la scuola;

b) convoca il consiglio della scuola e lo presiede;

c) ha, nell'ambito della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea;

d) propone ai consigli di facoltà competenti la stipulazione delle convenzioni.

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali professori a contratto, e inoltre da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dagli statuti di ciascuna scuola.

5. I docenti della scuola sono designati annualmente dai consigli delle facoltà interessate.

6. Il consiglio della scuola ha competenze analoghe al consiglio di corso di laurea, per quanto riguarda il coordinamento delle attività didattiche; fa inoltre proposte al consiglio o ai consigli di facoltà competenti in merito all'attivazione di corsi, all'affidamento degli insegnamenti e all'eventuale stipulazione di contratti.

7. In prima istituzione, i consigli delle facoltà interessate designano un consiglio provvisorio della scuola, costituito dai docenti del primo anno e da docenti delle discipline da attivare negli anni successivi. Tale consiglio provvisorio elegge al proprio interno il direttore della scuola.

8. La deliberazione, che dispone l'attivazione di ciascuna scuola di specializzazione, stabilisce a quale centro di gestione autonoma la stessa afferisce dal punto di vista gestionale.

Art. 46.

Corsi di dottorato di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca (DR) si consegue tramite la partecipazione ad apposite attività didattiche e di ricerca. Tali attività vengono di regola svolte presso un dipartimento e/o presso altre strutture di ricerca italiane o straniere.

2. Il titolo di dottore di ricerca può essere conseguito, secondo le norme di legge, in tutte le aree scientifico-disciplinari indicate nella Tabella *A*.

3. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento del corso di dottorato è affidata al dipartimento ove viene svolta l'attività scientifica del dottorando.

Art. 47.

Corsi di perfezionamento

1. I corsi di perfezionamento post-laurea sono istituiti anche a seguito di convenzioni, per rispondere ad esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.

2. Tali corsi sono regolati dalla normativa vigente e dal regolamento didattico di ateneo.

3. La deliberazione di istituzione di ciascun corso di perfezionamento indica a quale centro di gestione autonoma lo stesso afferisce dal punto di vista amministrativo.

Art. 48.

Strutture didattiche speciali

1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singole facoltà o comuni a più facoltà appartenenti anche ad altre università, nonché per le attività culturali e formative previste dall'art. 31 del presente statuto, possono essere costituite, a séguito di convenzioni o mediante la costituzione di consorzi con enti pubblici e privati, apposite strutture didattiche.

2. Tali strutture possono assumere denominazioni diverse corrispondenti alle finalità che si propongono (centri, scuole, seminari ecc.) e sono fornite di autonomia gestionale e didattica.

3. Le convenzioni e gli atti costitutivi dei consorzi indicano la composizione degli organi gestionali della struttura, ai quali partecipano rappresentanti della facoltà o delle facoltà promotrici e possono partecipare anche rappresentanti degli enti esterni convenzionati o consorziati.

4. La proposta di costituzione delle suddette strutture o di riconoscimento come tali di strutture già esistenti, promossa dalla facoltà o dalle facoltà interessate, è approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per la parte di rispettiva competenza.

TITOLO V

DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Art. 49.

Servizi di informazione per gli studenti

1. Nell'università è istituito un centro di documentazione, il cui scopo è quello di fornire tutte le informazioni necessarie per la partecipazione degli studenti alle attività dell'ateneo. Il centro raccoglie i dati necessari provenienti dagli uffici, dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e le pubblica in apposita guida, secondo le norme contenute nel regolamento studenti.

2. Le singole strutture didattiche debbono curare la pubblicazione di guide contenenti l'ordinamento didattico, i programmi dei corsi e ogni notizia utile ad orientare gli studenti nei loro studi.

3. L'università organizza altresì lo svolgimento di attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio, per l'iscrizione ai corsi postlaurea, anche con la collaborazione degli studenti.

Art. 50.

Servizi didattici

Nei limiti delle risorse disponibili, l'università promuove:

a) iniziative volte a consentire la frequenza degli studenti lavoratori anche mediante insegnamento a distanza;

b) l'istituzione dei corsi intensivi previsti dalla legge;

c) l'istituzione di corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti;

d) l'interscambio di studenti, anche a livello internazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del presente statuto;

e) l'istituzione di borse di studio per giovani diplomati, laureati e dottori di ricerca e di sussidi agli studenti per tirocini pratici anche all'estero;

f) attività formative autogestite dagli studenti previste dalla legge.

Art. 51.

Collaborazione degli studenti alle attività dell'ateneo

1. L'università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di singoli studenti nelle attività di supporto alla didattica o nei servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative e didattiche.

2. L'università può avvalersi altresì, per le attività previste dalla legge, di servizi resi da associazioni o da cooperative studentesche costituite e operanti nell'università stessa.

3. Le norme relative alla collaborazione degli studenti alle attività dell'ateneo sono contenute nel regolamento studenti.

4. L'università favorisce le iniziative delle associazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, con lo scopo di contribuire alla formazione universitaria.

Art. 52.

Tutorato

1. Nell'università è costituito il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Le norme generali, che riguardano i servizi di tutorato e le collaborazioni con gli organismi di sostegno del diritto allo studio, sono indicate nel regolamento studenti.

3. Il regolamento studenti, di cui al presente titolo, è deliberato dal senato accademico, sentito il senato degli studenti.

Art. 53.

Spazi a disposizione degli studenti

1. Nelle strutture edilizie universitarie devono essere previsti luoghi di studio, d'incontro e di ristoro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche.

Art. 54.

Collaborazione università - Mondo del lavoro

1. L'università provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento, nel mondo del lavoro, di diplomandi e neodiplomati di ogni livello. A tale scopo sono organizzati seminari informativi, banche dati e tutte le attività che contribuiscono ad un miglioramento dei rapporti tra l'università e il mondo del lavoro.

Art. 55.

Comitato universitario sportivo

1. È istituito il comitato universitario sportivo.

Esso:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva a livello amatoriale ed agonistico destinata agli studenti universitari, individualmente o associati;

b) esprime pareri sulle convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e sovraintende alla loro attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte degli studenti che non svolgono attività agonistica;

d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva;

e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio e provvede alla diffusione dell'informazione;

f) redige una relazione annuale sull'attività svolta, da trasmettere al consiglio di amministrazione.

2. Il comitato è composto dal rettore, o da un suo delegato, che lo presiede, dal direttore amministrativo, dal responsabile del centro di documentazione di cui al precedente art. 49, da due professori o ricercatori nominati dal consiglio di amministrazione dell'università, il quale nomina anche due esperti su proposta del comitato regionale del CUSI, e da quattro rappresentanti degli studenti scelti secondo le modalità previste dal regolamento studenti.

3. Alle attività di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo quanto previsto della legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'università o da altri enti.

TITOLO VI

STRUTTURE E ORGANI SCIENTIFICI

Art. 56.

Strutture e organi scientifici

1. Sono strutture scientifiche dell'ateneo:

i dipartimenti;

il centro di ateneo grandi apparecchiature;

i centri interdipartimentali di ricerca;

i centri interdipartimentali di servizi;

le biblioteche;

i musei, l'orto botanico e l'archivio scientifico-tecnologico dell'università di Torino.

2. Sono organi scientifici dell'ateneo:

le commissioni scientifiche;

la commissione di coordinamento dei dipartimenti.

Art. 57.

Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture scientifiche per l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca dell'università.

2. Vengono costituiti come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.

3. Promuovono e coordinano le attività di ricerca nell'università, ferma restando l'autonomia di ogni professore e ricercatore. Organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'università.

4. Possono stipulare contratti con organismi e organizzazioni internazionali, enti pubblici e privati per lo svolgimento di ricerche e per l'erogazione di servizi; possono altresì fornire prestazioni di ricerca e di servizi, purché non in contrasto con i propri fini istituzionali.

5. Possono promuovere l'istituzione di centri interuniversitari e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con fondi propri.

6. Concorrono allo svolgimento di tutte le attività didattiche universitarie, comprese quelle relative al conseguimento del dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

7. Danno pareri in ordine alle chiamate dei professori e al conferimento delle supplenze e degli affidamenti da parte delle facoltà, limitatamente alle discipline comprese nei settori di ricerca del dipartimento. Danno inoltre pareri sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline indicate nel regolamento didattico di ateneo, limitatamente alle discipline di propria pertinenza.

8. La proposta di costituzione di un nuovo dipartimento può essere avanzata da professori e ricercatori dell'ateneo. La proposta deve essere corredata da un programma scientifico e dall'indicazione delle risorse necessarie ad avviarne l'attività, incluse le opzioni di massima.

9. La proposta di costituzione è approvata, sulla base di apposito regolamento, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze, sempre che il numero delle opzioni definitive raggiunga il limite minimo stabilito dal regolamento stesso.

10. La fusione di più dipartimenti può avvenire, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, secondo le norme fissate dal regolamento. La proposta è approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze.

11. Il senato accademico si pronuncia sul proseguimento dell'attività dei dipartimenti nei quali il numero dei professori e dei ricercatori sia sceso al di sotto del limite minimo stabilito dal regolamento. I dipartimenti, nei confronti dei quali sia stato espresso parere negativo sul proseguimento dell'attività, sono disattivati con deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze, sentiti i dipartimenti interessati.

12. I professori e ricercatori del dipartimento disattivato dovranno esprimere la propria opzione di afferenza ad un altro dipartimento. Il personale tecnico-amministrativo e le risorse del dipartimento disattivato sono riassegnati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, valutate le proposte dei componenti il dipartimento disattivato.

13. I dipartimenti attivati nell'università sono elencati nella tabella *D*.

Art. 58.

Organizzazione del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

il direttore;

il consiglio;

la giunta.

2. **Il direttore è un professore di prima fascia che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. In situazioni eccezionali di mancanza o di impedimento dei professori di prima fascia, può essere eletto direttore un professore associato a tempo pieno o che abbia presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.**

3. Il direttore dura in carica tre anni accademici.

4. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore di dipartimento spetta a:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al dipartimento;

b) i ricercatori afferenti al dipartimento;

c) i rappresentanti degli studenti dei corsi di dottorato cui partecipa il dipartimento e afferenti al dipartimento;

d) il segretario amministrativo;

e) un numero di tecnici della carriera tecnico-scientifica afferenti al dipartimento non superiore al 10% del totale dei componenti le categorie di cui alle lettere precedenti.

5. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, e a maggioranza relativa nelle successive. È nominato con decreto del rettore.

6. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta, promuove le attività del dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

7. Il direttore nomina, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

8. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il direttore si avvale di un segretario amministrativo.

9. Il consiglio programma e gestisce le attività del dipartimento e si esprime sulle domande di afferenza di professori e ricercatori. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori afferenti al dipartimento e il segretario amministrativo. Ne fanno inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, una rappresentanza degli studenti afferenti al dipartimento in quanto iscritti ai corsi di dottorato cui il dipartimento partecipa e una rappresentanza dei borsisti postdottorato assegnati al dipartimento. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone ed i posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e ai posti di professori di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e ai posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori.

10. Del consiglio di dipartimento fa altresì parte, limitatamente all'organizzazione dei servizi per la didattica, una rappresentanza elettiva degli studenti.

11. La giunta è organo propositivo ed esecutivo che coadiuva il direttore, che la presiede. È composto da un minimo di sei e un numero massimo di dodici componenti. È costituita dal direttore, dal segretario amministrativo, con voto consultivo, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un terzo di professori di prima fascia, da un terzo di professori di seconda fascia e da un terzo di ricercatori.

Art. 59.

Autonomia del dipartimento

1. Il dipartimento è un centro di gestione autonoma; dispone di personale tecnico-amministrativo per il suo funzionamento e di spazi assegnati dall'università.

2. Il consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento, per acquisto di attrezzature scientifiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento e per lo svolgimento dei compiti didattici affidati al dipartimento, tenendo conto delle richieste presentate e della valutazione dei risultati conseguiti.

3. La valutazione dei risultati conseguiti è affidata alle commissioni scientifiche nominate dal senato accademico.

4. Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale tecnico-amministrativo occorrente per il loro funzionamento, in base alla tipologia qualitativa e quantitativa del dipartimento.

5. L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento, le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi del dipartimento, la durata del mandato della giunta, sono disciplinati dal regolamento, deliberato dal dipartimento stesso sulla base dello schema-tipo previsto dal regolamento dei dipartimenti ed emanato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione e il senato accademico.

6. Il regolamento dei dipartimenti, deliberato dal dipartimento stesso, comprensivo dello schema-tipo, è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità definisce le modalità di gestione amministrativa e contabile dei dipartimenti.

Art. 60.

Centro di ateneo grandi apparecchiature

1. Il centro raggruppa, in un'unica struttura dotata di autonomia gestionale, apparecchiature complesse, di costo elevato e di larga utenza.

2. Il centro ha la finalità di erogare servizi prioritariamente nei confronti di gruppi di ricerca operanti nell'ateneo, nonché nei confronti di terzi, e di promuovere e svolgere attività proprie per lo sviluppo delle diverse metodologie.

3. Il centro è articolato in sezioni, ciascuna delle quali comprende ampi gruppi di strumenti omogenei o integrati.

4. Sono organi del centro:

il consiglio;

il presidente del consiglio;

il direttore;

i responsabili delle sezioni.

5. Il consiglio è costituito dal presidente, dal direttore e dai responsabili eletti dalle diverse sezioni.

6. Il presidente del consiglio è nominato dal rettore, su proposta dei responsabili delle diverse sezioni. Deve possedere i requisiti personali richiesti per la nomina a direttore di dipartimento.

7. Il direttore è un tecnico di livello adeguato appartenente al centro e viene nominato con decreto rettorale, su proposta del consiglio del centro.

8. I responsabili delle sezioni sono eletti dagli afferenti alle sezioni stesse.

9. Il centro di ateneo grandi apparecchiature è un centro di gestione autonoma e dispone di personale tecnico-amministrativo e di spazi assegnati dall'università.

10. Il centro dispone di finanziamenti rappresentati da:

a) fondi corrisposti dai dipartimenti in base alle prestazioni fornite;

b) fondi appositamente stanziati dal consiglio di amministrazione;

c) proventi derivanti dalle prestazioni esterne;

d) finanziamenti provenienti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal CNR e da altri enti pubblici e privati;

e) fondi derivanti da contratti e convenzioni.

Art. 61.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. I centri interdipartimentali di ricerca sono strutture per lo svolgimento di ricerche di rilevante impegno scientifico e finanziario, che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgono attività di più dipartimenti e che hanno come scopo la realizzazione di economie di scala dal punto di vista scientifico, finanziario e tecnologico.

2. Tali centri sono costituiti con decreto del rettore, su circostanziata proposta dei dipartimenti interessati, sentiti il senato accademico e previa approvazione del consiglio di amministrazione, per gli aspetti amministrativi.

3. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento delle attività sono fornite dai dipartimenti partecipanti al centro. La durata dell'attività del centro è precisata nella proposta di costituzione. La proposta e il decreto rettorale precisano altresì a quale dipartimento è affidata la gestione del centro.

Art. 62.

Centri interdipartimentali di servizi

1. I centri interdipartimentali di servizi sono strutture che organizzano attività di servizio di rilevante impegno relative a settori scientifici e tecnologici comuni a più dipartimenti e che sono necessarie per il funzionamento e l'organizzazione dell'attività scientifica e didattica dell'università. Tali centri vengono costituiti su richiesta dei dipartimenti interessati, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per quanto di loro specifica competenza, e, per i servizi didattici, delle facoltà interessate. Essi possono costituire centri di gestione autonoma oppure afferire, dal punto di vista gestionale, a un dipartimento.

2. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi necessari alla costituzione e alla conduzione ordinaria del centro sono fornite dall'università in accordo con i dipartimenti e le facoltà interessate o direttamente dai dipartimenti e dalle facoltà interessate.

3. Il centro interdipartimentale di servizi è retto da un presidente eletto, nel proprio seno, dal consiglio tecnico-scientifico, tra i professori di ruolo e fuori ruolo che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, sulla base delle specifiche competenze relative al servizio fornito dal centro. Il presidente è nominato dal rettore ed è coadiuvato da un direttore proposto dal comitato tecnico-scientifico tra il personale tecnico afferente, di norma, ai dipartimenti interessati.

4. È organo del centro interdipartimentale di servizi il comitato tecnico-scientifico costituito dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico-amministrativo designati dai dipartimenti afferenti al centro.

Art. 63.

Biblioteche

1. Le biblioteche sono strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e inscrite funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali.

2. Adempiono al compito di garantire ai professori, ai ricercatori, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso diretto, nelle forme adeguate e con la maggiore ampiezza, alle fonti di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.

3. Sono inoltre dedicate alla ricerca e alla sperimentazione sulle metodologie di organizzazione e diffusione dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.

4. Il sistema di biblioteche dell'ateneo si articola in:

biblioteche centrali;

biblioteche di settore.

5. Le biblioteche centrali sono strutture di ricerca, acquisizione, raccolta e fruizione dei documenti relativi ad aree scientifico-culturali diverse, per le esigenze della ricerca e della didattica. Le biblioteche centrali coordinano le attività tecniche delle biblioteche di settore.

6. Le biblioteche centrali forniscono i seguenti servizi:

a) reperimento dell'informazione bibliografica;

b) recupero di documenti presso altre biblioteche o centri di servizi bibliotecari;

c) prestito interbibliotecario;

d) servizio di sviluppo, istruzione e guida all'uso di strumenti bibliografici e di strumenti informatici;

e) ampia accessibilità.

7. Le biblioteche di settore gestiscono materiale documentario relativo a settori disciplinari specifici.

8. Le biblioteche centrali sono istituite, su proposta di dipartimenti o di facoltà interessate, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università; costituiscono centri di gestione autonoma e dispongono di personale specializzato e dotato di adeguate qualifiche.

9. Le biblioteche centrali dispongono di risorse di personale, finanziarie, gestionali e di spazi assegnati dal consiglio di amministrazione. Dispongono inoltre, secondo modalità definite dal regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di risorse proprie derivanti dai contributi per le biblioteche versati dagli studenti.

10. Le biblioteche di settore sono gestite dalle biblioteche centrali attraverso apposite convenzioni tra biblioteca centrale e uno o più dipartimenti, approvate dal consiglio di amministrazione. In mancanza di convenzione, la gestione e l'acquisizione di risorse specifiche sono affidate direttamente al dipartimento o ai dipartimenti cui esse afferiscono.

11. Gli organi delle biblioteche centrali sono:

il presidente;

il consiglio di biblioteca;

il direttore di biblioteca.

12. Il consiglio di biblioteca comprende il presidente, il direttore e i rappresentanti delle strutture afferenti, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo della biblioteca, secondo modalità precisate nella proposta di costituzione della biblioteca stessa e approvate dal senato accademico.

13. Il direttore di biblioteca è nominato dal rettore su designazione del consiglio di biblioteca; tale carica è affidata a funzionari dell'area delle biblioteche.

14. Il presidente è eletto, nel proprio seno, dal consiglio di biblioteca tra i professori di ruolo e fuori ruolo che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. È nominato dal rettore.

15. Ai fini dello sviluppo del sistema di biblioteche dell'ateneo, è istituita la commissione di coordinamento delle biblioteche centrali. Essa è costituita dai presidenti e dai direttori delle biblioteche centrali e da una rappresentanza degli studenti, stabilita dal regolamento studenti. Garantisce il coordinamento fra le biblioteche centrali e di queste con il consiglio di amministrazione,con il senato accademico e gli altri organi di governo interessati.

16. Le norme per l'organizzazione del sistema di biblioteche, nonché i criteri di gestione del materiale bibliografico, sono definiti da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la commissione di coordinamento delle biblioteche centrali.

Art. 64.

Musei, orto botanico, archivio scientifico-tecnologico dell'università di Torino

1. I musei dell'ateneo, l'orto botanico e l'archivio scientifico-tecnologico dell'università di Torino svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, la ricerca scientifica, la didattica, la fruizione e la valorizzazione dei beni patrimoniali di loro pertinenza.

2. Essi afferiscono ai dipartimenti che garantiscono la conservazione, promuovono l'utilizzazione scientifica, didattica e culturale e ne curano la parte gestionale. Musei, orto botanico e archivio scientifico-tecnologico dell'università di Torino possono organizzarsi in strutture di ricerca autonome e possono essere centri di gestione autonoma.

3. L'università assicura ai musei, all'orto botanico e all'archivio scientifico-tecnologico dell'università di Torino organici di personale, finanziamento e strutture adeguate allo svolgimento dei compiti istituzionali e ne promuove, di concerto con le strutture scientifiche e didattiche, l'arricchimento del patrimonio.

4. L'università coordina le gestioni museali e, per la realizzazione delle attività connesse, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati e può partecipare altresì alla progettazione e attuazione di attività culturali e formative promosse da terzi.

Art. 65.

Commissioni scientifiche

1. Il senato accademico, per i compiti previsti dall'art. 11, comma 10, nomina, almeno con cadenza biennale, per ciascuna area scientifico-disciplinare, una commissione, formata per il 50% di esperti non dipendenti dall'università di Torino, per la valutazione dell'attività scientifica e delle prospettive di sviluppo del settore.

Art. 66.

Commissione di coordinamento dei dipartimenti

1. La commissione di coordinamento dei dipartimenti esercita funzioni propositive e di consulenza nei confronti degli organi centrali dell'ateneo per quanto attiene:

a) la ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai dipartimenti;

b) i criteri di assegnazione del personale tecnico-amministrativo ai dipartimenti;

c) la valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili ai fini della istituzione di nuovi dipartimenti e dei piani di sviluppo dell'ateneo.

2. La commissione di coordinamento dei dipartimenti è composta da tutti i direttori e segretari amministrativi dei dipartimenti dell'ateneo.

TITOLO VII

NORME COMUNI E FINALI

Art. 67

Anno accademico

1. Il senato accademico determina la data d'inizio dell'anno accademico.

Art. 68.

Organi centrali di ateneo

1. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni accademici. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici.

2. Il regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

3. Tranne il rettore, il prorettore e il direttore amministrativo, nessun membro può far parte contemporaneamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione viene eletto alla scadenza della metà della durata del mandato del senato accademico.

5. Per essere nominati prorettore o membri degli organi centrali, i professori e i ricercatori devono aver optato per il regime di impegno a tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

Art. 69.

Rieleggibilità

1. Le funzioni di rettore, preside, presidente di corso di laurea o di corso d'indirizzo o di corso di diploma, direttore di dipartimento, presidente di istituzione, presidente di azienda speciale, membro del senato accademico, membro del consiglio di amministrazione non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Art. 70.

Validità delle deliberazioni

1. Le riunioni degli organi collegiali dell'ateneo sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'ateneo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti.

Art. 71.

Esonero dall'attività didattica

1. Il rettore, il prorettore e i presidi possono, su loro richiesta, essere parzialmente o totalmente esentati dallo svolgimento dell'attività didattica. Il rettore e il prorettore sono esentati con decreto ministeriale; i presidi con decreto rettorale.

Art. 72

Norme elettorali per gli studenti

1. Gli studenti eletti negli organi dell'ateneo hanno un mandato di durata biennale.

2. L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, ai dottorati e alle scuole, secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale studenti.

3. Il regolamento che disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti è deliberato dal senato accademico, sentiti il senato degli studenti e le organizzazioni studentesche presenti nell'università.

4. Il regolamento deve prevedere procedure organizzative che garantiscano la possibilità sostanziale di esercitare il diritto di voto.

5. Il numero dei rappresentanti degli studenti eletti nei diversi organi non può essere vincolato alla percentuale dei votanti.

Art. 73.

Modificazioni dello statuto

1. Le modificazioni dello statuto e della Tabella *A* sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico nella sua composizione più ampia sentiti, per le loro competenze, il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facoltà, delle scuole e dei dipartimenti interessati.

2. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche, approvate secondo le procedure previste dal presente statuto, comportano l'automatico adeguamento delle corrispondenti Tabelle allegate al presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione e i consigli delle facoltà delle scuole e dei dipartimenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modificazioni dello statuto. Su tali proposte il senato accademico si deve pronunciare entro il termine di novanta giorni.

4. Lo statuto e le relative modificazioni sono emanate dal rettore, con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 74.

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione, ai sensi di legge, del decreto rettorale.

2. Le modificazioni di statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello nel corso del quale è emanato il decreto rettorale di modificazione.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Art. 75.

1. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

2. Il senato accademico preesistente cessa di funzionare con l'approvazione del regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni del primo senato accademico e del primo consiglio di amministrazione da eleggersi ai sensi del presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione in carica al momento di approvazione del presente statuto resta in carica per il periodo necessario a soddisfare la cadenza di cui all'art 68, comma 4, del presente statuto.

Art. 76.

1. Tutti i regolamenti elettorali devono essere emanati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti devono essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 77.

1. Ai fini dell'elettorato attivo, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati.

2. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.

Art. 78.

1. Le facoltà delle sedi decentrate di Alessandria, Novara e Vercelli non concorrono a formare il numero delle facoltà di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*

Art. 79.

1. Entro il 1° gennaio del secondo anno accademico di applicazione del presente statuto, gli istituti confluiscono in dipartimenti già istituiti o di nuova istituzione, questi ultimi comunque già approvati entro tale data dal senato accademico.

2. Il senato accademico, sentita la commissione di coordinamento dei dipartimenti e, per gli aspetti amministrativi, il consiglio di amministrazione, prenderà le relative deliberazioni nel rispetto dell'autonomia scientifica dei professori e dei ricercatori interessati.

3. Tutte le strutture presenti nell'ateneo dovranno adeguarsi alle norme indicate nel presente statuto entro il 1° gennaio del secondo anno dall'entrata in vigore dello stesso.

4. La commissione di ateneo per la sperimentazione didattica è soppressa.

TABELLA *A*

Aree scientifico-disciplinari presenti nell'università di Torino

Area 1 - scienze matematiche e informatiche;
Area 2 - scienze fisiche;
Area 3 - scienze chimiche;
Area 4 - scienze agrarie;
Area 5 - scienza della terra;
Area 6 - scienze biologiche;
Area 7 - scienze mediche sperimentali e cliniche;
Area 8 - scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;
Area 9 - scienze storiche e filosofiche;
Area 10 - scienze pedagogiche e psicologiche;
Area 11 - scienze giuridiche;
Area 12 - scienze economiche e statistiche;
Area 13 - scienze politiche e sociologiche;
Area 14 - scienze farmaceutiche;
Area 15 - scienze veterinarie.

TABELLA *B*

Facoltà, corsi di laurea e corsi di diploma dell'università di Torino

Sede di Torino:

Facoltà di agraria.

corso di laurea in scienze agrarie;

corso di laurea in scienze forestali;

corso di diploma universitario in tecnologie alimentari, orientamento in viticoltura ed enologia;

corso di diploma universitario in produzioni animali, orientamento in tecnica delle produzioni animali;

corso di diploma universitario in produzioni vegetali.

Facoltà di economia e commercio:

corso di laurea in economia e commercio;

Facoltà di farmacia:

corso di laurea in farmacia;

corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (sede di Novara).

Facoltà di giurisprudenza:

corso di laurea in giurisprudenza.

Facoltà di lettere e filosofia:

corso di laurea in lettere;

corso di laurea in filosofia;

corso di laurea in lingue e letterature straniere;

corso di laurea in scienze della comunicazione;

corso di laurea in storia.

Facoltà di magistero:

corso di laurea in materie letterarie;

corso di laurea in scienze dell'educazione;

corso di laurea in psicologia;

corso di laurea in lingue e letterature straniere;

corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Facoltà di medicina e chirurgia:

corso di laurea in medicina e chirurgia;

corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

corso di diploma universitario per ortottista ed assistenti in oftalmologia;

corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

corso di diploma universitario in logopedia;

corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi;

corso di diploma universitario in scienze infermieristiche;

corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Facoltà di medicina veterinaria:

corso di laurea in medicina veterinaria;

corso di diploma universitario in produzioni animali, orientamento in gestione e protezione della fauna.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

corso di laurea in chimica;

corso di laurea in chimica industriale;

corso di laurea in fisica;

corso di laurea in matematica;

corso di laurea in scienze naturali;

corso di laurea in scienze biologiche;

corso di laurea in scienze geologiche;

corso di laurea in scienze dell'informazione;

corso di diploma universitario in informatica.

Facoltà di scienze politiche:

corso di laurea in scienze politiche;

corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche.

Sede di Alessandria:

Facoltà di giurisprudenza:

corso di laurea in giurisprudenza.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

corso di laurea in chimica;

corso di laurea in fisica;

corso di laurea in matematica;

corso di laurea in scienze biologiche;

corso di laurea in scienze dell'informazione.

Facoltà di scienze politiche:

corso di laurea in scienze politiche.

Sede di Novara:

Facoltà di economia e commercio:

corso di laurea in economia e commercio.

Facoltà di medicina e chirurgia:

corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sede di Vercelli:

Facoltà di lettere e filosofia:

corso di laurea in lettere;

corso di laurea in filosofia;

corso di laurea in lingue e letterature straniere.

TABELLA C

Scuole di specializzazione dell'università di Torino

Scuole di specializzazione annesse alla facoltà di agraria:

scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia.

Scuole di specializzazione annesse alla facoltà di farmacia:

scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera;

scuola di specializzazione in farmacia industriale.

Scuola di specializzazione annessa alla facoltà di giurisprudenza:

scuola di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali.

Scuola di specializzazione annessa alla facoltà di lettere e filosofia:

scuola di specializzazione in archeologia.

Scuola di specializzazione annessa alla facoltà di magistero:

scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita.

Scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia:

scuola di specializzazione in chirurgia generale;

scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

scuola di specializzazione in medicina interna;

scuola di specializzazione in cardiologia;

scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio;

scuola di specializzazione in neurologia;

scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;

scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;

scuola di specializzazione in pediatria;

scuola di specializzazione in oftalmologia;

scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria;

scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva;

scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;

scuola di specializzazione in radiologia;

scuola di specializzazione in odontostomatologia;

scuola di specializzazione in patologia clinica;

scuola di specializzazione in urologia;

scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia;

scuola di specializzazione in medicina del lavoro;

scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva;

scuola di specializzazione in chirurgia toracica;

scuola di specializzazione in cardiochirurgia;

scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;

scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

scuola di specializzazione in neurochirurgia;

scuola di specializzazione in oncologia;

scuola di specializzazione in microbiologia e virologia;

scuola di specializzazione in psichiatria;

scuola di specializzazione in nefrologia;

scuola di specializzazione in geriatria;

scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile;

scuola di specializzazione in medicina dello sport;

scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;

scuola di specializzazione in audiologia;

scuola di specializzazione in malattie infettive;

scuola di specializzazione in ortognatodonzia;

scuola di specializzazione in medicina nucleare;

scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione;

scuola di specializzazione in igiene;

scuola di specializzazione in ematologia;

scuola di specializzazione in anatomia patologica;

scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica;

scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale;

scuola di specializzazione in psicologia clinica;

scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo chirurgia oncologica;

scuola di specializzazione in foniatria;

scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica.

Scuole di specializzazione annesse alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

scuola di specializzazione in biochimica fisica applicata;

scuola di specializzazione in fisica nucleare;

scuola di specializzazione in scienze nucleari applicate;

scuola di specializzazione in fisica cosmica;

scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche.

Scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina veterinaria:

scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici;

scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale;

scuola di specializzazione in radiologia veterinaria;

scuola di specializzazione in sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

TABELLA *D*

Dipartimenti dell'università di Torino

Dipartimento di agronomia, selvicoltura e gestione del territorio (atipico);

Dipartimento di anatomia e fisiologia umana;

Dipartimento di biologia animale;

Dipartimento di biologia vegetale (atipico);

Dipartimento di chimica analitica;

Dipartimento di chimica generale e organica applicata (atipico);

Dipartimento di chimica inorganica, chimica fisica e chimica dei materiali;

Dipartimento di colture arboree (atipico);

Dipartimento di discipline artistiche, musicali e dello spettacolo;

Dipartimento di economia;

Dipartimento di entomologia e zoologia applicata all'ambiente «Carlo Vidano» (atipico);

Dipartimento di ermeneutica filosofica e tecniche dell'interpretazione;

Dipartimento di filologia, linguistica e tradizione classica;

Dipartimento di filosofia;

Dipartimento di fisica sperimentale;

Dipartimento di fisica teorica;

Dipartimento di fisiopatologia clinica;

Dipartimento di genetica, biologia e chimica medica (atipico);

Dipartimento di igiene e medicina di comunità (atipico);

Dipartimento di informatica;

Dipartimento di matematica;

Dipartimento di medicina e oncologia sperimentale;

Dipartimento di morfofisiologia veterinaria (atipico);

Dipartimento di orientalistica (atipico);

Dipartimento di patologia animale;

Dipartimento di produzioni animali, epidemiologia ed ecologia;

Dipartimento di psicologia (atipico);

Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco;

Dipartimento di scienze antropologiche, archeologiche e storico territoriali (atipico);

Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana;

Dipartimento di scienze cliniche e biologiche;

Dipartimento di scienze dell'educazione (atipico);

Dipartimento di scienze del linguaggio e letterature moderne e comparate;

Dipartimento di scienze della terra;

Dipartimento di scienze letterarie e filologiche;

Dipartimento di scienze merceologiche (atipico);

Dipartimento di scienze mineralogiche e petrologiche;

Dipartimento di scienze sociali;

Dipartimento di scienze zootecniche (atipico);

Dipartimento di storia;

Dipartimento di studi politici;

Dipartimento di traumatologia, ortopedia e medicina del lavoro (atipico);

Dipartimento territorio (interateneo);

Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali;

Dipartimento di scienze mediche - sede di Novara.

94A4598

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1994), **coordinato con la legge di conversione 27 giugno 1994, n. 413** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1994), **recante: «Disposizioni tributarie urgenti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 553, 28 febbraio 1994, n. 138». I DD.LL. n. 553/1993 e n. 138/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1994 e n. 99 del 30 aprile 1994).

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, modificato dall'articolo 8, comma 9-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 *(a)*, il capoverso è sostituito dal seguente:

«Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 *(b)*. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovrà avvenire senza soluzione di continuità in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso.».

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 18/1990 (Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici - Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania), come da ultimo modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Dopo il secondo comma successivo al comma 1-*quater* dell'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, aggiunto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è aggiunto il seguente comma:

"*Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine indicato nel primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, quelle relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985. La riscossione dei carichi dovrà avvenire senza soluzione di continuità in modo che la scadenza della prima rata del ruolo da emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso.*".

2. I contribuenti interessati possono rinunciare all'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 con istanza spedita mediante plico senza busta raccomandato e con avviso di ricevimento diretta all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio cui sono state presentate le dichiarazioni negli anni 1986 e 1987. I termini e le modalità di presentazione dell'istanza saranno previsti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il D.L. n. 114/1985 reca: «Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali».

(b) Il testo del primo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, è il seguente: «Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Nello stesso termine devono essere iscritte a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta».

Art. 2.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 *(a)*, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

(a) Il comma 3-*bis* dell'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, abrogato dal presente articolo, era il seguente: «3-*bis*. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela né per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attività in società di persone».

Art. 3.

1. Le somme dovute a titolo di sgravi degli oneri sociali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151 *(a)*, da rimborsare alle imprese industriali, in dieci rate annuali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa in ciascun periodo d'imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.

(a) Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 71/1993, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali: «3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1991, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato nel pieno rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dell'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili».

Si rammenta che il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, contempla all'art. 59 sgravi degli oneri sociali.

Con sentenza 3-12 giugno 1991, n. 261 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 19 giugno 1991, 1ª serie speciale); la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 4.

1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Art. 40 *(Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie)*. — *1.* Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.».

(a) Il D.P.R. n. 602/1973 reca disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Art. 5.

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 62-*quater*, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 *(a)*, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1994».

(a) Il testo dell'art. 12, comma 4, del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), come da ultimo modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il *30 giugno 1994*, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonché i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art. 11, possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione delle attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria».

Art. 6.

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 *(a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.»;

b) (*soppressa dalla legge di conversione*);

c) (*soppressa dalla legge di conversione*);

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di

cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.»;

e) nel comma 8-*bis*, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «nell'anno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1993 e 1994»;

f) il primo periodo del comma 13-*bis*, introdotto dall'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente: «I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 ***(b)***.»;

g) (*soppressa dalla legge di conversione*).

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 ***(c)***, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a 100 è data facoltà di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera *d)* del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ***(a)***.».

3. Per l'anno 1994, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di non svolgere le attività di assistenza previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ***(a)***, fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.

(a) Si riporta il testo dell'art. 78 della legge n. 413/1991 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento, disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari, istituzioni dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 78. — 1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale i "Centri autorizzati di assistenza fiscale". I Centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno cinque anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a)* se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività.

2. *Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere* a) e b) *del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei Centri previa delega della propria associazione nazionale.*

3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire. L'oggetto sociale dei Centri non può prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito il Centro stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio dei Centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'art. 8, secondo comma, n. 2), lettera *a)*, del medesimo decreto, o delle società di revisione autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attività professionale o l'attività di sindaco in società di capitali. Il collegio sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento del Centro deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di distribuzione degli utili in misura superiore al 10% del capitale proprio nonché la devoluzione, in sede di scioglimento della società, degli utili non distribuiti al finanziamento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalità della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti al Centro.

4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i Centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti alla attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I Centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma, nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.

5. Alla direzione dei Centri è preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale; il direttore appone il visto di conformità di cui al comma 4. Ferma restando l'applicazione della maggiore imposta accertata dall'ufficio tributario nei confronti del contribuente, se le irregolarità emergenti dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i quali i soggetti indicati nel comma 4 hanno apposto il visto di conformità, le relative sanzioni amministrative sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto.

6. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto, in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del Centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei Centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta in corso.

7. *Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un'efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.*

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1992. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale reaktiva all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio.

8-*bis*. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare *negli anni 1993 e 1994* può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare *negli anni 1993 e 1994* predisposte dai professionsiti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.

9. *(Abrogato dall'art. 15, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con decorrenza 1° gennaio 1994).*

10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta.

11. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'art. 12 dello stesso testo unico.

12. Non possono in ogni caso avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali.

13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:

a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10;

b) di controllarne la regolarità formale;

c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;

d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce;

e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10.

13-*bis*. *I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.* In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.

14 - 19. *(Omissis).*

20. Possono essere costituiti i Centri di assistenza fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero da uno o più sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I Centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire.

21 - 40. *(Omissis)*».

b) Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 reca norme sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

(c) Il D.L. n. 16/1993 reca: «Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie».

Art. 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ***(a)***, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1994.

(a) L'art. 8, comma 10, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, aveva differito al 31 dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in un distretto del quale entrerà in funzione entro la medesima data un centro di servizio delle imposte dirette ed al 30 giugno 1992 per i residui uffici, il termine del 30 giugno 1990 già stabilito dall'art. 1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari. L'art. 62, comma 17, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ha prorogato tale termine al 31 dicembre 1993.

Art. 8.

1. L'articolo 2, quinto comma, della legge 22 luglio 1982, n. 467 ***(a)***, è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.

1-*bis*. *L'articolo 45 della legge 22 febbraio 1994, n. 146* ***(b)***, *è abrogato.*

(a) L'art. 2, quinto comma, della legge n. 467/1982 (Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981-83 e trasferimento della partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a. all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), abrogato dal presente articolo, prevedeva che la commercializzazione del sale fosse effettuata dall'A.T.I. mediante costituzione di apposite società per azioni con partecipazione di aziende produttrici nazionali a prevalente capitale pubblico.

(b) L'art. 45 della legge n. 146/1994 (Legge comunitaria 1993) abrogava la stessa norma già abrogata dal comma 1 dell'art. 8 del presente decreto, ma con decorrenza 19 marzo 1994.

Art. 9.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ***(a)***, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.»;

b) nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3.»;

c) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

«*2*. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:»;

d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «dalla data di versamento dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale»;

e) nell'articolo 37, comma 1, sono soppresse le parole da: «, salvo i casi» fino a: «all'articolo 33, comma 1,»;

f) nell'articolo 38 il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1.* Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.»;

g) nell'articolo 39, comma 2, le parole: «nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 37»;

h) nell'articolo 52, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo.

2. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ***(b)***, è abrogato.

(a) Si riportano gli articoli del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D Lgs. n. 346/1990, come da ultimo modificati dal presente decreto.

«Art. 20 (Passività deducibili) — *1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'art 24*

2 La deduzione e ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24»

«Art 33 (Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione) — 1 *L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'art 28, comma 6, e dell'art. 31, comma 3.*

2. *In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere*

a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilita di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'art 8, comma 1,

b) le passivita e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;

c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio

3 Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sositutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa».

«Art 34 (*Rettifica e liquidazione della maggiore imposta*). — 1. L'ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi *dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale*, nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

2 - 8. *(Omissis)*»

«Art. 37 (*Pagamento dell'imposta*). — 1 Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro novanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.

2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

3 Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e soprattasse, non superiore a lire ventimila.

4. Il contribuente può pagare, oltre che in contanti, con cedole di titolo del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonché con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita».

«Art 38 (Dilazione del pagamento). — 1 *Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'art. 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.*

2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura del nove per cento annuo.

3. La dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fidejussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa.

4 Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti.

5. Il contribuente, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso. È tuttavia in facoltà dell'ufficio competente di concedere una nuova dilazione».

«Art. 39 (*Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali*). — 1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.

2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all'ufficio del registro competente *nel termine previsto dall'art. 37* per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine.

3. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'art. 13, comma 1, e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisirlo. L'interesse dello Stato alla acquisizione di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Il proponente, può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato.

5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali, nella cui circoscrizione si trovano i beni offerti in cessione, per acquisirne il parere. La commissione di cui al comma 4, su richiesta degli enti interessati, è integrata da un rappresentante di ciascuno degli enti richiedenti, con voto consultivo.

6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione.

7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre all'ufficio del registro competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.

8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso. L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7.

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara, con decreto di cui al comma 4, di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni culturali e ambientali da immediata comunicazione all'ufficio del registro e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'art. 31, comma 1».

«Art. 52 (*Omissione e tardività del pagamento*). — 1. Se l'imposta non è stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo.

2. La soprattassa è ridotta alla metà se il pagamento è avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine».

(b) Il comma 1 dell'art. 63 del D.L. n. 331/1993 (abrogato dal presente articolo) così recitava: «1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 1994».

Si riporta il testo dell'art. 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, così come sostituito dal comma 3, lettera *c)*, dell'art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 [ora nuovamente sostituito dal presente articolo: v. nella precedente nota *(a)*]: «1. Il pagamento dell'imposta principale di successione deve essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione prevista all'art. 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative o modificative, presentate a norma dell'art. 28, comma 6, e dell'art. 31, comma 3. Decorso tale termine senza che l'ufficio abbia liquidato l'imposta, la stessa deve essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, e versata all'ufficio entro i successivi novanta giorni, unitamente all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a modifica dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e all'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347».

Art. 10.

1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 *(a)*, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *(b)*, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione.

2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonché per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 *(a)*, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *(b)*. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993.

(a) Si riporta il testo del capo I del D.Lgs. n. 398/1990, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione:

«Art. 1. — 1. È istituita una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario, da corrispondersi contestualmente all'imposta erariale su dette formalità».

«Art. 2. — 1. Ciascuna regione a statuto ordinario potrà determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per la relativa formalità».

«Art. 3. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati dall'art. 2, una diversa aliquota, l'addizionale di cui all'art. 1 è dovuta nella misura minima».

«Art. 4. — 1. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni si applicano alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive di nuove aliquote».

«Art. 5. — 1. Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa, rapportata all'addizionale dovuta, nello stesso rapporto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, ed eventuali ulteriori modificazioni, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.

2. L'addizionale suppletiva e l'eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. Per la riscossione dell'addizionale suppletiva e della eventuale soprattassa, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data

in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le stesse modalità fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale, i dati necessari al competente ufficio della regione nel cui territorio è stata eseguita la formalità, il quale provvede alla riscossione secondo le proprie norme di contabilità.

3. Al pagamento dell'addizionale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite».

«Art. 6. — 1. Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale di cui all'art. 1 ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5 sono affidati, ai sensi della legge 23 diecmbre 1977, n. 952, e successive modificazioni, all'Automobile club d'Italia il quale, attenendosi alle disposizioni di cui alla predetta legge, al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, e, per quanto concerne le note di richiesta di formalità, alle disposizioni previste nel decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977, ed alle successive modificazioni, verserà nelle casse di ciascuna regione le somme per tale titolo riscosse e ne documenterà l'ammontare ed il versamento alla regione con le stesse modalità e la medesima modulistica in uso per il tributo erariale, inviandone copia anche al competente ufficio della regione nel cui territorio le formalità sono state eseguite.

2. Per la presentazione alle regioni delle copie delle scritture contabili di cui al comma 1 e per il versamento a ciascuna regione dell'addizionale regionale e delle eventuali sanzioni riscosse valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per la corrispondente imposta erariale di trascrizione.

3. Ciascuna regione riscuote e dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le proprie norme di contabilità».

«Art. 7. — 1. Le regioni devono corrispondere all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi dell'art. 4, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successivi aggiornamenti e modificazioni».

«Art. 8. — 1. Per quanto non altrimenti disposto si applicano, purché compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni».

(b) Si riporta il testo del titolo II, capo II, del D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico:

«Art. 20 (*Istituzione dell'imposta*). — 1. È istituita l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'imposta è dovuta, all'atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che richiede la formalità e deve essere corrisposta, contestualmente all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, nella misura pari all'ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la predetta formalità. Il gettito è attribuito alla provincia nell'ambito della quale viene eseguita la iscrizione nel pubblico registro.

2. All'A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e della legge 9 luglio 1990, n. 187 e che è incaricato della riscossione dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e della addizionale regionale prevista dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è affidata la riscossione dell'imposta provinciale di cui al comma 1».

«Art. 21 (*Sanzioni - Imposta suppletiva - Soggetti obbligati al pagamento*). — 1. Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta prevista dall'art. 20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

2. L'imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva.

3. Al pagamento dell'imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite».

«Art. 22 (*Disciplina dell'imposta*). — 1. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro, nei termini e con le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, provvede agli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta e all'accertamento e irrogazione della soprattassa prevista nell'art. 21. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla predetta legge n. 952 del 1977 e al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, nonché, per quanto concerne le note di richiesta di formalità, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977, e successive modificazioni. L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale del pubblico registro, al netto del compenso di cui al successivo comma 3, nelle casse di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le formalità, le somme per tale titolo riscosse e ad inviare alla stessa provincia la relativa documentazione con le modalità e la modulistica in uso per il corrispondente tributo erariale.

2. Ciascuna provincia dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le norme di contabilità vigenti.

3. Le province devono corrispondere all'Automobile club d'Italia per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi del presente articolo, un compenso pari al cinquanta per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni degli articoli 20, 21 e del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1993 per le formalità di iscrizione richieste da tale data, con esclusione di quelle relative a veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1992».

Art. 11.

1. Il numero 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni comunali allegata al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978, è sostituito dal seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare delle tasse Lire
22	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:	
	1) tassa di rilascio	90.000
	2) tassa annuale	45.000».

2. Alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse Lire
24-*bis*	Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 2, commi 3 e 4):	
	1) tassa di rilascio	150.000
	2) tassa annuale	75.000

Note: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce».

3. Il termine per il pagamento delle tasse di concessione di cui al comma 1, relativo all'anno 1994, resta fissato al 31 gennaio 1994.

Art. 12.

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 *(a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità.»;

b) nell'articolo 17, comma 3, terzo periodo, la cifra «250.000» è sostituita dalla seguente: «125.000», e sono soppressi il quinto, il nono e il decimo periodo;

c) nell'articolo 29, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria; si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:».

(a) Si riporta il testo degli articoli 4, 17 e 29 del D.L. n. 331/1993 in materia di armonizzazione di accise ed IVA alle direttive CEE, come modificato dal presente articolo:

«Art. 4 *(Regime del deposito fiscale)*. — 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.

2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e di prodotti alcolici intermedi si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

3. Il depositario autorizzato è obbligato:

a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. In presenza di apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Per il gas metano la cauzione è prestata secondo le misure previste dall'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102. *Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità:*

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta».

«Art. 17 *(Prodotti soggetti ad accisa)*. — 1 - 2. *(Omissis)*.

3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il biodiesel è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a *125.000* tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di *set-aside* ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione in consumo. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto».

«Art. 29 (Criteri generali). — 1. *L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:*

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.

5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del primo comma dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati».

Art. 13.

1. *La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537* ***(a)****, all'Ente poste italiane, ha inizio entro il 1° gennaio 1995. Agli oneri conseguenti al differimento del termine, pari a lire 32,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133* ***(b)****. Fino al 31 marzo 1995 il prelievo di valori bollati da parte dei rivenditori secondari può essere effettuato anche presso le banche già incaricate della distribuzione di detti valori.*

(a) Il testo del comma 3 dell'art. 13 della legge n. 537/1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» è il seguente: «3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa».

(b) Il D.L. n. 557/1993 reca: «Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994».

Art. 14.

1. Fino al 31 marzo 1994, nei confronti degli intestatari di conto fiscale di cui all'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ***(a)***, le aziende di credito possono limitarsi ad accettare deleghe per versamenti dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(b)***, utilizzando i moduli approvati con il decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1991 ***(c)***. In tal caso l'azienda di credito delegata accredita, entro le ore 13 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento, al concessionario competente per il comune dove ha sede l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto le somme riscosse, al netto delle commissioni stabilite in via regolamentare.

2. Unitamente ai dati relativi all'accredito, l'azienda di credito trasmette al concessionario, entro lo stesso termine di cui al comma 1, il riepilogo delle somme riscosse e delle commissioni trattenute.

3. La consegna della copia degli attestati è effettuata, nei cinque giorni lavorativi successivi alla riscossione, al concessionario, che, nei cinque giorni seguenti, li invia al consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi solo nell'ipotesi in cui in una stessa provincia coesistano più ambiti territoriali; in quest'ultima ipotesi, spetta al consorzio ripartire tra i concessionari competenti le commissioni trattenute al momento del riversamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Per le riscossioni a titolo d'imposta sul valore aggiunto effettuate fino alla data del 31 marzo 1994, l'azienda di credito delegata che si avvale della facoltà prevista dal comma 1, non deve trasmettere all'amministrazione finanziaria alcuna informazione sulle operazioni eseguite; a ciò provvede il concessionario della riscossione, secondo termini e modalità *stabiliti* con decreto del Ministro delle finanze.

5. Le richieste di rimborso presentate al concessionario dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere il limite di 40 milioni di lire, di 60 milioni di lire e di 80 milioni di lire, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

6. Limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1994, le liquidazioni e i versamenti previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(b)***, sono effettuati entro il giorno 20 di ciascun mese. Fino al 31 marzo 1994 i versamenti sono effettuati presso una dipendenza di una azienda di credito sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

(a) Si riporta il testo dei commi da 27 a 38 dell'art. 78 della citata legge n. 413/1991 [si veda nella nota *(a)* all'art. 6]:

«27. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994 il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.

29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti a iscrizione a ruolo.

30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al T.U. approvato con R.D. 26 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.

31. I rapporti tra le aziende e istituti di credito e il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti: detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato D.P.R. n. 43 del 1988;

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera *a)* del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti e aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;

e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.

32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato un'erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti e alle condizioni seguenti:

a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lett. *b)* del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-*bis*, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.

34. La misura dei compensi per erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lett. *f)*, n. 7, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.

36. Il comma 3-*bis* dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.

38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lett. *a)*, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43».

(b) Si riporta il testo vigente degli articoli 27 e 74 del D.P.R. n. 633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto:

«Art. 27 (*Liquidazioni e versamenti mensili*). — Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso per il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attività, dalla seconda liquidazione periodica dell'anno.

Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per il 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale».

«Art. 74 (*Disposizioni relative a particolari settori*). — In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al conusmo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute;

d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione dei apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario di servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti all'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto;

e-bis) (*abrogata*).

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizoni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenze e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettere *e)*, e del primo periodo del presente comma.

Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa, con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio.

Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa.

Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non è detraibile Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'art. 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'art. 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi».

(c) Il D M. 22 novembre 1991 reca «Modalità di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito»

Art. 15.

1. A ciascun componente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ***(a)***, compete una indennità *una tantum, nella misura lorda di lire venti milioni onnicomprensivi, ivi inclusi gli oneri a carico dello Stato.*

1-bis. *La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, differita al 1° ottobre 1994 dall'articolo 69, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427* ***(a)****, è ulteriormente differita al 1° ottobre 1995.*

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire *sessanta* milioni, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3429 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994.

(a) Si riporta il testo dell'art 42, comma 1, e dell'art. 43 del D Lgs. n 545/1992, recante. «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413»

«Art. 42 *(Insediamento delle commissioni tributarie)*, comma 1 — Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1° ottobre 1993 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima».

«Art. 43 *(Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali)*. — 1. I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal D P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di età di cui all'art 7. comma 1, lettera *d)*

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) è rivolta al Ministro delle finanze con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascuna commissione tributaria, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella *F* distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma, anche in deroga all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale, dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle *E* ed *F* I componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella *F*, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale.

5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia Tributaria la commissione di cui al comma 6.

6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono approvati da un'apposita commissione istituita presso la direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Ministero delle finanze, nominata dal ministro e costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da un magistrato di cassazione e da un consigliere della Corte dei conti

7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Minisro delle finanze

8. I componenti delle commissioni tributaire provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5

9. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono sottoposti a ratifica del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che procede alle eventuali rettifiche e promuove conseguenti provvedimenti subito dopo la sua prima elezione

10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli artt 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4».

Art. 16.

1. Nell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 *(a)*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.»:

2. La disposizione del comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1994.

(a) Si riporta il testo dell'art. 47 del citato D.L. n. 331/1993, come modificato dal presente articolo.

«Art. 47 *(Registrazione delle operazioni intracomunitarie)*. — 1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere *a)* e *b)*, e alle operazioni di cui all'art. 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. *Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.*

2. I contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24, anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.

3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5.

4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato».

Art. 17.

1. Lo stanziamento del capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 è elevato di lire 50 miliardi.

Art. 18.

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 *(a)*, è sostituito dal seguente: «I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.».

(a) Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato), come sopra modificato:

«Art. 8 *(Agevolazioni fiscali)*. — 1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera *a)* del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e dell'imposta locale sui redditi (Ilor), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. *I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali*».

Art. 19.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati, per l'anno 1994, in lire 52,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 *(a)*.

(a) Per il titolo del D.L. n. 557/1993 si veda la nota *(b)* all'art. 13.

Art. 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4659

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1994 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 16 luglio 1994, n. 453** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidenete della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187». Il D.L. n. 187/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1994).

Art. 1.

1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni previste dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 ***(a)***, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39 ***(a)***, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 ***(b)***;

c) per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ***(c)***, di seguito denominato testo unico;

d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 ***(c)***;

e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95 ***(d)***, 21 marzo 1990, n. 53 ***(e)***, e del testo unico;

f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

(a) L'art. 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dall'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244 (indirettamente), e dall'art. 9 della legge 16 gennaio 1992, n 15, è così formulato:

«Art. 32. — Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

1) della morte:

2) della perdita della cittadinanza italiana.
Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3) *della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera* b), *nonché il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;*

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica;

5) *dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del diciottesimo anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative.*

Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.

Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della *commissione elettorale circondariale.*

La *commissione elettorale circondariale* apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha facoltà di richiedere gli atti al comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2, 3 e 4; non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1.

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affigere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale cincondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito.

La *commissione circondariale* decide sui ricorsi nel termine di quindici giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni.

Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29».

Il primo comma dell'art. 33 del citato testo unico, come sostituito dall'art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, prevede che: «Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età».

(b) La legge n. 18/1979 reca norme sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. Si trascrive il testo del relativo art. 50:

«Art. 50. — Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'idicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'art. 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI».

(c) Gli articoli 27, 28 e 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, sono così formulati:

«Art. 27 [come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136]. — Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori *entro il trentacinquesimo giorno* successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.

Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del sindaco del comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati».

«Art. 28 [come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e, indirettamente, dall'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244]. — Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali possono personalmente ritirarli, a decorrere *dall'ottavo giorno* precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'ufficio comunale, che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della *commissione elettorale circondariale* previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati».

«Art. 33 [come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'art. 1, comma 1, lettera *p)* del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534]. — *Entro quindici giorni* dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme *con i pacchi* delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione».

(d) La legge n. 95/1989 reca: «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570».

(e) La legge n. 53/1990 reca: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale».

Art. 2.

1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 20 per cento.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.7253-XVJ (506) datato 10 giugno 1994 l'artificio pirotecnico denominato «Apache» che la ditta Manna Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Pianura (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - Gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A4610

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaco preconfezionato prodotto industrialmente

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia della società titolare, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottospecificato farmaco preconfezionato prodotto industrialmente.

Decreto RR n. 1/1994 del 5 luglio 1994

Farmaco preconfezionato prodotto industrialmente: morfina cloridrato e atropina solfato nelle confezioni: 2 fiale da 10 mg e 0,5 mg/1 ml e 5 fiale da 10 mg e 0,5 mg/1 ml.

Titolare AIC: Zambon Group S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9 - codice fiscale 03804220154.

Motivo della revoca: in seguito alla rinuncia della ditta interessata.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 luglio 1994.

I lotti del prodotto di cui trattasi non possono essere più venduti a decorrere dal 1° febbraio 1995.

94A4640

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Aloisi - Pertini», in Zola Predosa

Con decreto ministeriale 4 maggio 1994 ai sensi dell'art. 12 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, alla Fondazione «Aloisi - Pertini», con sede in Zola Predosa (Bologna), viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto.

94A4611

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria e di revisione Electa S.r.l., in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto in data 12 luglio 1994 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della società fiduciaria e di revisione Electa S.r.l., con sede in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori:

Paolini avv. Enzo, nato a Cosenza il 2 ottobre 1957, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

Rhodio dott. Marcello, nato a Roma il 28 luglio 1957, in qualità di esperto;

L'Occaso dott. Guido, nato a Roma il 29 gennaio 1938, in qualità di esperto.

94A4639

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 luglio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1561,72
ECU	1919,67
Marco tedesco	1006,59
Franco francese	293,34
Lira sterlina	2437,84
Fiorino olandese	897,44
Franco belga	48,857
Peseta spagnola	12,190
Corona danese	256,12
Lira irlandese	2400,52
Dracma greca	6,658
Escudo portoghese	9,781
Dollaro canadese	1128,82
Yen giapponese	15,895
Franco svizzero	1192,15
Scellino austriaco	143,07
Corona norvegese	230,02
Corona svedese	202,53
Marco finlandese	303,84
Dollaro australiano	1141,15

94A4721

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 31 maggio 1994

Il conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 31 maggio 1994 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1993		307.485.313.547		
Gestione di bilancio	Entrate finali	173.996.263.347.119		— 36.450.601.672.073
	Spese finali		210.446.865.019.192	
	Rimborso di prestiti		56.168.371.458.628	
	Accensione di prestiti	128.899.855.955.066		
	TOTALE	302.896.119.302.185	266.615.236.477.820	36.280.882.824.365
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.500.221.411.710.867	1.483.340.620.904.851	16.880.790.806.016
	Crediti di tesoreria *(a)*	633.755.970.729.999	686.961.093.281.171	— 53.205.122.551.172
	TOTALE	2.133.977.382.440.866	2.170.301.714.186.020	— 36.324.331.745.116
	TOTALE COMPLESSIVO	2.437.180.987.056.598	2.436.916.950.663.848	
Fondo di cassa al 31 maggio 1994			264.036.392.756	
	TOTALE A PAREGGIO	2.437.180.987.056.598	2.437.180.987.056.598	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1993	Al 31 maggio 1994	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	307.485.313.547	264.036.392.756	— 43.448.920.791
Crediti di tesoreria	396.064.776.325.921	449.269.898.877.093	53.205.122.551.172
TOTALE	396.372.261.639.468	449.533.935.269.849	53.161.673.630.381
Debiti di tesoreria	940.751.084.212.427	957.631.875.018.443	16.880.790.806.016
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 544.378.822.572.959	— 508.097.939.748.594	36.280.882.824.365

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 maggio 1994: 1.769.522.

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1994

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie	154.174.000.000.000 *				
TITOLO II - Entrate extra tributarie	17.927.186.019.273 *				
ENTRATE CORRENTI	172.101.186.019.273 *	TITOLO I — Spese correnti	185.451.460.486.104	Risparmio pubblico	— 13.350.274.466.831 *
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.895.077.327.846 *	TITOLO II - Spese in conto capitale	24.995.404.533.088		
ENTRATE FINALI	173.996.263.347.119	SPESE FINALI	210.446.865.019.192	Saldo netto da finanziare (−) o da impiegare (+)	— 36.450.601.672.073
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	56.168.371.458.628		
ENTRATE FINALI	173.996.263.347.119	SPESE COMPLESSIVE	266.615.236.477.820	Ricorso al mercato	— 92.618.973.130.701
TITOLO IV - Accensione di prestiti	128.899.855.955.066				
ENTRATE COMPLESSIVE	302.896.119.302.185	SPESE COMPLESSIVE	266.615.236.477.820	Saldo di esecuzione del bilancio	36.280.882.824.365

* Dati provvisori

94A4637

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa . . . L.			2.756.006.714.510			
II In deposito all'estero . . . »			27.252.148.088.453	30.008.154.802.963		
CREDITI IN ORO . . . L.				10.350.029.862.772		
CASSA . . . »				96.175.300.400		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario . . . L.		282.195.239.383				
ammassi . . . »			282.195.239.383			
II Anticipazioni:						
in conto corrente . . . L.		1.902.242.822.681				
a scadenza fissa . . . »						
di cui al D.M. tesoro 27-9-1974 . . . »			1.902.242.822.681			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				2.184.438.062.064		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU . . . L.			7.655.868.641.659			
II Altre attività:						
biglietti e divise . . . L.		3.552.561.981				
corrispondenti in conto corrente . . . »		1.658.726.681.171				
depositi vincolati . . . »		267.089.768.355				
diverse . . . »		11.523.114.619.390	13.452.483.630.897	21.108.352.272.556		
CREDITI IN DOLLARI . . . L.				7.284.960.870.134		
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . »						
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			26.648.118.162.931			
II Conti speciali . . . »			7.001.356.542.536	33.649.474.705.467		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . L.				76.386.061.356.122		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
di mercato in libera disponibilità . . . L.		136.415.164.495.946				
ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . »						
ex D.L. 565/93 in libera disponibilità . . . »		2.727.000.000.000				
per investimento delle riserve statutarie . . . »		4.333.452.230.316				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		2.716.425.600.310	146.192.042.326.572			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie . . . L.		119.790.049.706				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		543.493.815.153	663.283.864.859			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	301.256.572					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	193.209.459.593	193.510.716.165				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.121.674.639					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	5.723.750.933	30.845.425.572				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	537.894.070.261					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	683.063.388.696	1.220.957.458.957	1.445.313.600.694	148.300.639.792.125		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici . . . L.			3.432.430.096.290			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			579.356.132.324	4.011.786.228.614		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				13.865.157.206		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili . . . L.			150.832.168.368			
II Impianti . . . »			314.704.471.663			
III Monete e collezioni . . . »			944.093.038	466.480.733.069		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione . . . L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:						
completati . . . L.		95.923.381.054				
in allestimento . . . »			95.923.381.054			
III Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			24.813.108.587			
IV Debitori diversi . . . »			3.111.630.278.935			
V Altre . . . »			5.600.115.172.922	8.832.481.941.498		
RATEI . . . L.				4.306.382.734.792		
RISCONTI . . . »						
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				1.212.988.676.834		
L.				348.712.272.496.616		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia . . . L.		2.545.518.073.419				
altri . . . »		2.094.641.938.277.460	2.097.187.456.350.879			
II Depositari di titoli e valori:						
interni . . . L.		632.336.775.872				
esteri . . . »		19.695.558.315.305	20.327.895.091.177			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			186.835.874.911			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli . . . L.		47.549.922.339.720				
corrispondenti interni . . . »						
corrispondenti esteri . . . »		39.366.933.917.689	86.916.856.257.409			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli . . . L.		642.431.410.000				
valute e lire . . . »		28.952.365.725.071	29.594.797.135.071			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute . . . L.		608.941.270.000				
lire a fronte vendite di valute . . . »		608.301.499.997				
acquisti di titoli . . . »		560.553.025.056				
lire a fronte vendite di titoli . . . »		1.629.800.883	1.779.425.595.936	2.235.993.266.305.383		
TOTALE . . . L.				2.584.705.538.801.999		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

94A4638

31 maggio 1994 PROVVISORIA

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE				L 91 430 183 272 000		
VAGLIA CAMBIARI				» 834 377 539 779		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I	Ordini di trasferimento	L				
II	Altri	»	166 978 800	166 978 800		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I	Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L	111 251 874 274 461			
II	Di altri enti	»	108 552 715 917	111 360 426 990 378		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I	Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L	-			
II	A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»	213 548 961			
III	Conti vincolati investimenti all'estero	»	—			
IV	Società costituende	»	629 010 891			
V	Altri	»	27 090 705 436	27 933 265 288		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE				L 66 103 624 315		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO				» —		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA				» 211 164 473		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO UIC				» 7.001 356 542 536		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I	Depositi in valuta estera	L	595 562 751 368			
II	Conti dell'estero in lire	»	146 798 875 022			
III	Altre	»		742 361 626 390		
DEBITI IN ECU				L. 17 634 990 732 906		
DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE				» —		
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				» 33 422 730 347 170		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO				» 582 166 742 876		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I	Di riserva per adeguamento valutazione oro	L	36 596 191 505 686			
II	Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1 200 795 276 401			
III	Svalutazione portafoglio	»	234 919 178 078			
IV	Oscillazione cambi	»	3 170 059 865 788			
V	Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»	2 561 090 116 229			
VI	Oscillazione titoli	»	7 322 814 246 990			
VII	Copertura perdite eventuali	»	2 803 006 748 480			
VIII	Assicurazione danni	»	969 691 685 925			
IX	Ricostruzione immobili	»	2 343 801 851 969			
X	Rinnovamento impianti	»	891 250 000 000			
XI	Imposte	»	3 566 659 465 745			
XII	A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5 458 207 900 630			
XIII	Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1 788 268 838			
XIV	Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1 420 938 068	67 121 697 048 827		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI				L. 855 396 958 852		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI				» 128 506 806 354		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI				» 242 449 671 737		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.				» 27 471 760 070		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI				» 42 706 006 106		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI				» 12 310 476 959		
PARTITE VARIE						
I	Creditori diversi	L.	66 146 276 426			
II	Altre	»	1 847 547 165 842	1 913 693 442 268		
RATEI				L 285 936 665 889		
RISCONTI				» —		
CAPITALE SOCIALE				» 300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO				» 2 594 056 664 680		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO				» 2 793 919 074 531		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72				» 1 304 000 000 000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408				» 1 278 970 875 346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413				» 32 766 651 690		
RENDITE DELL'ESERCIZIO				» 6 975 081 566 396		
				L 348 712 272 496 616		
CONTI D'ORDINE						
I	Depositanti di titoli ed altri valori	L	2 097 187 456 350 879			
II	Titoli e valori presso terzi	»	20 327 895 091 177			
III	Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	186 835 874 911			
IV	Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) — titoli L 47 549 922 339 720; valute e lire » 39 366 933 917 698		86 916 856 257 409			
V	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine) — titoli L 642.431 410 000; corrispondenti interni » —; corrispondenti esteri » 28 952 365 725 071		29 594 797 135 071			
VI	Ordini in corso — lire a fronte acquisti di valute L 608 941 270 000; vendite di valute » 608 301 499 997; lire a fronte acquisti di titoli » 560 553 025 056; vendite di titoli » 1 629 800 883		1 779 425 595 936	2.235 993 266 305.383		
		TOTALE . . . L		2.584 705 538 810 999		

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda di immobili del compartimento di Potenza

Con decreto aziendale n. 1122 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda delle case cantoniere qui sotto indicate:

S. S.	Progr. chilom.	Località	Comune	Foglio	Particella	Part. catast.
7	436+575	Castelluccio	Bella	49	32 e 33	2616
7	483+200	Bosco delle P.	Vaglio di Basilicata	37	24 e 25	6065
7	489+950	Cupolicchio	Albano di Lucania	5	2	601
19	144+355	Rubiolo	Castelluccio Superiore	60	138 e 139	6723
94	28+500	Marmo	Picerno	9	19	2528
96	19+903	Alvo	Tolve	19	69	16210
96	27+262	Colonna	Tolve	24	71	3018
103	23+618	Faggeto	Moliterno	12	5	3751
103	57+988	Lago Todaro	Viggiano	19	141 e 137	6343-29
104	79+015	Sinni	Latronico	56	300	7109

94A4612

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 2582 datata 17 giugno 1994, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto previsto dal primo comma, art. 2, della legge n. 400/1975, le seguenti società cooperative:

1) Latteria sociale di Villa Orba - Soc. coop. a r.l., con sede in Villa Orba di Basiliano, costituita il 1° settembre 1974 per rogito notaio dott. Angelo Occhialini di Udine;

2) Co.Ri.S. - Coop. ristorazione e servizi - Soc. coop. a r.l., con sede in Cormons, costituita il 6 ottobre 1989 per rogito notaio dott. Giacomo Busilacchio di Cormons;

3) Caseificio sociale cooperativo di Vigonovo - Soc. coop. a r.l., con sede in Vigonovo di Fontanafredda, costituito il 9 febbraio 1973 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile.

94A4643

Sostituzione del liquidatore della Organizzazione produttori molluschi del Friuli-Venezia Giulia «Protemar», in Trieste, già in liquidazione.

Con deliberazione n. 2581 datata 17 giugno 1994, il dott. Pietro Marculli, con studio in Trieste, è stato nominato liquidatore della Organizzazione produttori molluschi del Friuli-Venezia Giulia «Protemar», con sede in Trieste, già in liquidazione ai sensi dell'art. 2448 del codice civile in sostituzione del sig. Pierpaolo Slavich.

94A4644

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla ditta C.T.N. S.r.l., in Salzano, ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali nello stesso comune

Con provvedimento n. 1629 del 19 aprile 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla ditta C.T.N. S.r.l., con sede in Salzano (Venezia), via Roma n. 222, partita IVA 01974360164, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare uno stabilimento d'imbottigliamento per la produzione e la messa in vendita dell'acqua minerale naturale, denominata «Primavera», in comune di Salzano (Venezia);

di prendere atto che la direzione sanitaria sarà assunta dal prof. Giovanni Perini.

Con provvedimento n. 1788 del 19 aprile 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla ditta C.T.N. S.r.l., con sede in Salzano (Venezia), via Roma n. 222, partita IVA 01974360164, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Terme Primavera», sito in comune di Salzano (Venezia), per cure idropiniche, balneoterapiche, massoterapiche, fisio-chinesiterapiche, nonché sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria sarà assunta dal prof. Giovanni Perini.

94A4613

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le discipline sottoelencate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia teoretica;
letteratura italiana.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4668

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento:

F071 Malattie infettive (Dipartimento di malattie infettive e tropicali) (ex F08A Chirurgia generale), un posto;

F07D Gastroenterologia (Dipartimento di medicina clinica) (ex F08A Chirurgia generale), un posto;

F02X Storia della medicina per la disciplina «Bioetica» (Dipartimento di medicina sperimentale) (ex F08A Chirurgia generale), un posto;

F02X Storia della medicina per il settore della medicina (Dipartimento di medicina sperimentale) (ex F08A Chirurgia generale), un posto;

E09A Anatomia umana (Isituto di anatomia umana) (ex F13A Materiali dentari), un posto;

F04A Patologia generale (Dipartimento di medicina sperimentale) (ex M11E Psicologia clinica), un posto.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4669

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

ematologia.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/93, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4670

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Lecce sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sotto specificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

chimica industriale;
tecnica delle costruzioni.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4671

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Lecce sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sotto specificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

analisi matematica II;
costruzione di macchine;
macchine.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4672

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994 concernente: «Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 5 denominato "Palazzo del Principe in S. Nicola Arcella"». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, a pag. 20 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, primo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Viste le proprie deliberazioni dell'8 maggio 1986 e 12 maggio 1986 *concernente* direttive per il finanziamento ...», si legga: «Viste le proprie deliberazioni dell'8 maggio 1986 e 12 maggio 1986 *concernenti* direttive per il finanziamento ...»; sempre nella medesima pagina, stessa colonna, secondo capoverso, dove è scritto: «Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la *realizzazione* degli interventi ...», si legga: «Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la *realizzabilità* degli interventi...»; inoltre al primo comma del dispositivo, dove è scritto: «Il finanziamento relativo al progetto FIO 89 n. 5 richiamato in premessa pari a lire *26.636* milioni, è revocato.», si legga: «Il finanziamento relativo al progetto FIO 89 n. 5 richiamato in premessa pari a lire *27.636* milioni, è revocato.».

94A4674

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300